GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV **Roma — Mercoledì, 31 ottobre 1923** **Numero 256**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2245.
Soppressione della Regia scuola tecnica e del Regio istituto tecnico, con annessi corsi ginnasiali, di Idria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 685;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1923, la Regia scuola tecnica ed il Regio istituto tecnico con annessi corsi ginnasiali di Idria sono soppressi.

Art. 2.

Dalla medesima data è aggiunto per le classi inferiori al Regio istituto tecnico Antonio Zanon di Udine un corso con insegnamento in lingua slovena.

Art. 3.

Con altro provvedimento saranno apportate agli organici dei Regi istituti d'istruzione media le variazioni rese necessarie dal presente decreto.

Art. 4.

Le cattedre del corso costituito a mente dell'art. 2 del presente decreto saranno assegnate ad insegnanti effettivi, pienamente abilitati, del soppresso Istituto tecnico di Idria.

Gli insegnanti di quest'ultimo Istituto che resteranno senza assegnazione fruiranno del trattamento di cui al R. decreto 11 marzo 1923, n. 683.

Disposizioni transitorie.

Art. 5.

Del Regio istituto tecnico di Idria resteranno tuttavia aperte nell'anno scolastico 1923-924 le tre ultime classi, nel 1924-925 la terza e la quarta e nel 1925-926 soltanto la quarta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 245. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2243.
Trasformazione della Regia scuola tecnica e dell'istituto tecnico di Merano rispettivamente in ginnasio e liceo scientifico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 512;
Veduto il R. decreto.
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola tecnica ed istituto tecnico istituiti a Merano col R. decreto 18 febbraio 1921, n. 512, sono trasformati, a decorrere dal 1° ottobre 1923, in ginnasio la prima, in liceo scientifico il secondo.

Art. 2.

Le spese per il mantenimento dei due istituti sono, fino a contraria disposizione, a carico dello Stato e gravano per l'anno scolastico 1923-24, sul capitolo 158-*bis* del bilancio del Ministero per la pubblica istruzione.

Art. 3.

Con altro decreto saranno portate agli organici delle Regie scuole medie le variazioni occorrenti in dipendenza del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 243. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2244.
Regificazione del ginnasio comunale di Ala.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 685;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ginnasio comunale di Ala è convertito in Regio con effetto dal 1° ottobre 1923.

Al suo mantenimento sarà provveduto in conformità delle disposizioni vigenti, salvo per quanto riguarda il contributo del Comune che, a sensi dell'art. 5, comma secondo, del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 685, è fissato, fino a contraria disposizione, in L. 15,000.

Art. 2.

Con provvedimento dei Nostri Ministri della pubblica istruzione e delle finanze, sarà provveduto alla modificazione delle tabelle organiche delle cattedre delle scuole medie governative in esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 244. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 26 ottobre 1923, n. 2275.
Riforma della tariffa di bollo ed altre disposizioni concernenti la stessa materia.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 26 ottobre 1923, sul decreto che provvede alla riforma della tariffa di bollo e ad altre disposizioni concernenti la stessa materia.

SIRE,

Il decreto che viene sottoposto a Vostra Maestà risponde alla necessità di una revisione, pressochè completa, delle vigenti aliquote della tassa generale di bollo, e contiene inoltre varie disposizioni, richieste dalla esperienza di questi ultimi tempi, nella complessa materia che alle questioni di bollo va connessa.

La portata del decreto può essere bene chiarita dalla seguente indicazione sommaria degli argomenti con esso toccati:

Aumento delle unità di tasse di bollo rappresentate dalla carta bollata e dalle marche;

Bollo sulle cambiali a quattro mesi con riduzione di tassa in confronto delle cambiali a sei mesi. Nulla è innovato per le cambiali a sei mesi ed oltre;

Inserzione nei giornali. Semplificazione nel sistema di liquidazione e percezione;

Avvisi al pubblico. Arrotondamento e lievi aumenti della tassa.

Riforma radicale del regime di tassa per le ricevute ordinarie in senso di vero e proprio sgravio in confronto del regime vigente;

Riduzione a sole tre aliquote delle unità di carta bollata per i giudizi di conciliazione;

Disposizioni per il bollo sulle comparse e memorie.

Arrotondamento e aumento delle tasse di bollo in sede civile e penale;

Disposizione per la quale vengono dichiarati esenti dalla tassa di bollo sui titoli esteri i titoli collocati a custodia in Italia da cittadini e stranieri residenti all'estero;

Disposizioni sulla tariffa cinematografica e relativi abbonamenti;

Abbonamento obbligatorio al bollo per le consumazioni dei caffè, bars e osterie;

Conglobamento generale di ogni addizionale.

***

Prospettata così la materia del decreto è opportuno mettere subito in luce che, se da un lato, il decreto stesso contiene disposizioni di vero e importante sgravio di fronte al regime attuale su taluni atti di frequentissimo e generale uso, esso però

sancisce in via principale l'aumento delle unità di tasse di bollo, rappresentate dalla carta bollata e dalle marche, nelle misure seguenti:

Da L. 0.18, 0,30 e 0.36 a . . . . . . L. 0.50
Da L. 1.20 e 1.55 a . . . . » 2 —
Da L. 2.40 a . . . . » 3 —
Da L. 3.60 a . . . . » 4 —
Da L. 4.80 a . . . . » 6 —
Da L. 6 e 6.40 a . . . . » 10 —

Invece per tutte le voci di tariffa che non ricadano nelle aliquote sovra accennate, il decreto si limita ai conglobamenti di ogni addizionale e conseguenti arrotondamenti e ciò per evidente scopo di semplificazione.

L'aumento della carta bollata e delle marche, che deve ripercuotersi sugli atti civili, giudiziari e amministrativi, sensibile in apparenza, non eccede però le misure corrispondenti al valore attuale del denaro in confronto del periodo anteriore alla guerra.

Realmente le tasse fisse di bollo da corrispondersi con carta bollata e con marche, non hanno avuto, a paragone dei valori vigenti fino al 1914, un aumento eccessivo.

Ad esempio la tassa di centesimi 30, mai toccata, viene ora portata a centesimi 50.

La tassa di L. 2.50, aumentata successivamente a 2.70, 3.00, 3.15, 3.45 e 3.60 viene ora portata a L. 4 con un aumento del 60 per cento sul valore d'origine. Aumento ben giustificato per tutti gli usi e particolarmente per gli atti in pretura stante l'aumento di competenza.

La tassa di lire 3.65 aumentata successivamente a lire 3.75, poi a 4.00, poi a 4.20, poi a 4.60 e da ultimo a 4.80 viene ora portata a L. 6 e cioè con un aumento del 64 per cento circa sul valore originario.

In quanto poi alla nuova unità di tassa di bollo di lire 10 limitata ai procedimenti in Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei conti, l'aumento sensibile da 6 a 10 lire è adeguato all'altissima importanza del servizio che viene richiesto alle più alte magistrature dello Stato.

In complesso gli aumenti proposti sono ritenuti adeguati ad un sano criterio di giustizia amministrativa.

* * *

Il Governo, rendendosi conto delle attuali condizioni del credito e della consuetudine degli istituti di non ammettere sconti che per scadenze inferiori a sei mesi, ha deliberato di ridurre la tassa cambiaria alla metà di quella stabilita oggi per sei mesi, a favore delle cambiali con scadenza di non oltre quattro mesi.

Per le cambiali con scadenda oltre quattro mesi e per quelle oltre sei mesi resta ferma la tariffa di bollo ora vigente.

Per le cambiali a vista si concede il complemento di tassa quando vengano presentate per il pagamento oltre quattro mesi dalla data di accettazione.

* * *

Il decreto dispone che la tassa di bollo sulle convenzioni di locazione di cassette di sicurezza e custodia da parte di istituti di ogni specie venga resa proporzionale al corrispettivo pattuito in base ad una aliquota unica di centesimi venti per lira, col minimo di lire quattro annue.

* * *

Le inserzioni nei giornali presentemente soggette ad una tariffa molto complicata e di costoso e difficile controllo da parte dell'amministrazione, vengono regolate, per i grandi giornali, con una aliquota uniforme (1.50 per cento) sugli introiti per inserzioni.

I giornali saranno tenuti al rilascio delle ricevute per le inserzioni staccandole da apposito bollettario soggetto a controllo.

Per i piccoli giornali si applicherà ugualmente la nuova aliquota, ma la tassa sarà determinata in via di abbonamento, come, del resto, si pratica anche al presente.

* * *

Per le affissioni su carta e su materia diversa dalla carta sono stabiliti moderati aumenti, conglobanti ogni addizionale, restando fermi i metodi di percezione vigenti.

Per gli avvisi luminosi con proiezioni, la tassa anzichè percepita annualmente sarà liquidata e riscossa di mese in mese.

* * *

Speciale rilievo merita la riforma delle tasse di bollo sulle quietanze e ricevute ordinarie.

Con l'art. 13 del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167, entrato in vigore il 1° settembre successivo, le dette tasse di quietanza, che raggiungevano il massimo di lire 0.50 per gli importi superiori alle lire 10,000, furono rese proporzionali con l'aliquota di lire 0.10 per cento fino a lire 1000 e di lire 0.20 per cento per somme di importo superiore a lire 1000, oltre l'addizionale pro mutilati, che portava così l'aliquota medesima a lire 0.24 per cento.

La gravezza dell'aliquota ha avuto come conseguenza una larga evasione del tributo di cui trattasi, sia per il diminuito numero delle quietanze ad esso soggette, sia per il ricorso da parte dei contribuenti ad atti equipollenti soggetti ad una minore tassa di bollo.

E poichè contro tali sistemi di evasione non era possibile alcuna azione da parte degli organi finanziari, essendo il rilascio della quietanza ordinaria meramente facoltativo per le parti contraenti, il rincrudimento delle aliquote ha dato scarsissimi risultati finanziari.

Da ciò la necessità di riformare il detto tributo in modo che esso risponda e alla sua intrinseca natura, che è quella di una modesta tassa di atto, ed anche alle esigenze delle operazioni cui si riferisce il frequentissimo uso delle quietanze, operazioni alle quali evidentemente non si addice un tributo gravoso e di difficile applicazione.

A tale riforma provvede l'art. 28 del decreto.

I criteri che hanno presieduto alla riforma sono i seguenti:

1° Raggruppamento, in una grande classe, in modo da eliminare dubbi di interpretazione e di applicazione, di tutte le quietanze e ricevute ordinarie, note e conti che abbiano affinità di contenuto, riferendosi ad un effettivo movimento di denaro in ordine a rapporti di dare e di avere fra le parti contraenti e determinazione di un'aliquota moderata di tassa facilmente applicabile.

E' questa la classe che comprende il maggior numero di atti soggetti a tassa e cioè le quietanze e ricevute ordinarie, le note e conti emessi nei comuni rapporti fra privati, fra privati e commercianti, comprese, fra questi ultimi, anche le società anonime, in confronto delle quali viene quindi a cessare la preesistente differenziazione; fra privati e commercianti da una parte e pubbliche amministrazioni ed enti morali dall'altra, comprese indistintamente tutte le bollette quietanze relative a pagamento di tributi d'ogni specie.

Per questo gruppo di documenti è stabilita una moderata scala di aliquota di tasse in quattro scaglioni, che contempera il sistema della tassa fissa con quello della tassa proporzionale senza creare sbalzi e differenze nel passaggio dall'uno all'altro sistema.

La tassa fissa infatti si applica nella misura di centesimi 10 per le somme fino a lire 100 e nella misura di centesimi 50 per le somme fino a lire 1000. A partire da questo limite e fino a lire 200,000 la tassa diventa proporzionale nella misura di centesimi 30 per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire.

Oltre il detto limite di lire 200,000, la tassa ritorna fissa nella misura unica di lire 60 che costituisce quindi il massimo di tassa di bollo che possa corrispondersi per gli atti di cui trattasi, comprese fra questi anche le quietanze ordinarie per somme indeterminate od a saldo.

2° Istituzione di un'aliquota minore di tassa per quelle ricevute e quietanze ordinarie, note e conti riferentisi a particolari rapporti che differiscono sostanzialmente da quelli sopra accennati al n. 1.

Tale speciale aliquota torna applicabile a quegli atti che già in relazione alle vigenti disposizioni in materia di tassa di bollo sugli scambi commerciali avevano un trattamento di favore ed alle altre bollette e quietanze tassativamente indicate all'art. 2 della tariffa allegata al decreto.

Anche questa aliquota è di facile applicazione essendo stabilita in misura fissa di centesimi 10, centesimi 50 e lire una rispettivamente per gli importi fino a lire 100, fino a lire 1000 ed oltre lire 1000.

Tale aliquota subisce una lieve variante (da lire 1 a lire 2 per gli importi superiori a lire 1000) per quanto riguarda le ricevute e bollette per versamento e ritiro di depositi d'ogni specie, compresi i doganali, e per le ricevute rilasciate dalle aziende di servizi pubblici di trasporto per sovvenzioni loro corrisposte dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, e ciò per uniformità di trattamento in relazione alle attuali aliquote di tassa che non hanno incontrato difficoltà di applicazione.

Accogliendo anzi il voto del ceto commerciale interessato

si è stabilita piena parità di trattamento, nei riguardi del bollo per le quietanze relative a depositi di somme e valori, togliendo ogni distinzione fra depositi provvisori e depositi definitivi.

Per quanto riguarda le quietanze degli stipendi ed assegni degli impiegati e pensionati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, nulla si è innovato, sostanzialmente, alle vigenti disposizioni. Si è soltanto esteso il trattamento stabilito per le dette quietanze anche a quelle rilasciate per la riscossione delle paghe, ecc., dai sottufficiali di ogni arma, dai graduati del Corpo degli agenti di custodia equiparati ai sottufficiali, dagli operai delle manifatture dello Stato e dagli impiegati delle Camere di commercio.

La tariffa allegata al decreto comprende infine un'ultima e diversa aliquota di tassa, nella misura fissa di lire una per le quietanze relative ai titoli e valori rilasciate per le operazioni compiute nelle stanze di compensazione, la quale aliquota trova la sua giustificazione nella speciale natura degli atti e nella peculiarità delle operazioni cui le quietanze accennate si riferiscono.

Le dette tasse di bollo sono comprensive dell'addizionale pro mutilati e vedove di guerra.

* * *

Un importante provvedimento contiene il decreto relativamente al trattamento da farsi nei rapporti del bollo alle note e memorie aggiunte nelle cause avanti ai Pretori, ai Tribunali ed alle Corti.

Già è stato rilevato in passato come, svisato il carattere e la funzione delle memorie o note defensionali, ammesse dagli articoli 233, 247 e 259 del regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865, n. 2641, si traesse largo ed indebito profitto dalla esenzione della tassa, che le copriva, e non solo vi si svolgessero le considerazioni di fatto e di diritto, che devono trovar sede nella comparsa conclusionale, ma vi si sollevassero e trattassero anche questioni ed eccezioni nuove. Talchè le memorie o note aggiunte avevano nel sistema procedurale sostituite quasi interamente le comparse, alle quali non rimaneva riservata che una funzione puramente formale.

La necessità di porre un freno a simile abuso ha già indotto il legislatore ad intervenire, prescrivendo che il primo foglio di un solo esemplare delle memorie e note aggiunte dovesse assoggettarsi alla tassa di bollo stabilita per gli atti, avanti le Preture, e davanti i Tribunali e le Corti, qualunque fosse il numero dei fogli scritti.

Ma questa disposizione non ha recato i frutti che il legislatore se ne riprometteva nel senso di restringere l'abuso delle note e memorie aggiunte e di ripristinare la funzione delle comparse conclusionali. Anzi può dirsi che abbia determinato un maggiore sviluppo dell'abuso, perchè il sistema delle note e memorie aggiunte, coperto da una piccola tassa di bollo, parve legittimarne la estensione a sempre maggior detrimento delle regolari comparse.

Si provvede quindi ora ad eliminare un inconveniente che si fa sempre più lesivo degli interessi erariali non meno che del regolare svolgimento dei giudizi, parificando, agli effetti della tassa di bollo, le note e memorie aggiunte alle comparse conclusionali, vale a dire col sottoporre anche le prime alle tasse stabilite per le seconde.

* * *

Attualmente le parti interessate nei procedimenti della giustizia amministrativa, ed i loro procuratori, lamentano gli indugi e le formalità che ostacolano la speditezza dei detti procedimenti e che sono in massima determinati dall'obbligo di depositare volta per volta presso le segreterie degli organi della giustizia amministrativa i fogli di carta bollata occorrenti per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti giurisdizionali.

Ad ovviare i lamentati inconvenienti il decreto dispone che gli originali delle decisioni e dei provvedimenti giurisdizionali emessi dal Consiglio di Stato e dalle Giunte provinciali amministrative verranno scritti su carta libera salvo l'obbligo alle parti ricorrenti di pagare all'ufficio del registro, senza riguardo al numero dei fogli, una tassa di bollo:

a) di L. 40 per ciascun ricorso principale (compresi quelli per revocazione) al Consiglio di Stato;

b) di L. 20 per ciascun ricorso principale (compresi quelli per revocazione) alla Giunta provinciale amministrativa;

c) di L. 18 per ciascuna domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato;

d) di L. 12 per ciascuna domanda incidentale di sospensione alla Giunta provinciale amministrativa.

Gli stessi articoli dispongono che la presentazione dei ricorsi principali e delle domande di sospensione anzidette si avrà per non eseguita se non sia accompagnata dalla bolletta di ricevuta delle rispettive tasse suindicate.

Nulla è innovato quanto alle copie degli atti di cui si tratta che continueranno ad essere scritte sulla competente carta bollata.

* * *

Quanto ai titoli esteri, il decreto lascia invariate le relative tasse proporzionali di bollo stabilite dall'art. 166, nn. 1 e 2 della tariffa generale allegato A al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135; ma chiarisce esplicitamente che le tasse anzidette non si applicano ai titoli esteri appartenenti a cittadini italiani ed a stranieri residenti all'estero, che vengono depositati nel Regno, per custodia.

* * *

Nulla è innovato dal decreto quanto alla misura del diritto erariale sui biglietti d'ingresso ai cinematografi ed altri pubblici spettacoli, riscosso a mezzo di biglietti bollati di Stato, limitandosi, per questa parte, il decreto stesso a conglobare nel diritto erariale gli altri esistenti tributi accessori (contributo di beneficenza ed addizionale pro mutilati).

Quanto poi al diritto erariale sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, stampati a cura degli impresari sui fogli di carta filigranata venduti dall'amministrazione, il decreto stabilisce per i biglietti di prezzo da una lira in su, l'aliquota unica del 30 per cento del prezzo, ciò che risponde — senza svantaggio per l'Erario — al voto ripetutamente formulato dagli impresari per l'applicazione di una aliquota costante che permetta una maggiore elasticità dei prezzi di biglietti di cui si tratta.

Altra importante innovazione è quella che rende obbligatorio per gli impresari dei più importanti cinematografi l'uso delle macchine a contatore per la riscossione dei diritti erariali.

Il decreto conferisce poi al Governo del Re la facoltà di addivenire alla stipulazione di convenzioni per l'appalto della riscossione dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi ed altri pubblici spettacoli (con facoltà di apportare eventuali ritocchi alla tariffa) compreso, per la provincia di Milano, il diritto addizionale, di che all'art. 18 del R. decreto 4 maggio 1920, n. 567.

* * *

Per i biglietti delle scommesse nelle gare di tiro a volo il decreto traduce in norma legislativa le disposizioni di ordine amministrativo che attualmente regolano la riscossione del relativo diritto erariale che viene stabilito nella seguente misura:

Per ogni giornata di tiro e per ciascun tiratore che intende prendere parte alle scommesse . . . . L. 11 —

Per ogni bersaglio contro cui fu sparato . . . » 0.55

Apposite norme stabiliscono e disciplinano l'applicazione di una tassa di bollo del 10 per cento (comprensiva dell'addizionale) sull'importo dei versamenti che sotto il nome di tasse di entratura, di iscrizione e simili vengono fatti da coloro che partecipano alle gare di tiro a volo, corse ciclistiche ed automobilistiche ai fini della costituzione del fondo premi o per qualsiasi altro motivo.

L'applicazione di questa tassa è giustificata dalla opportunità di chiamare a contribuire, in adeguata misura all'incremento del bilancio erariale, i suindicati versamenti che costituiscono vere e proprie manifestazioni di ricchezza e che attualmente sfuggono ad ogni tributo.

Nulla è immutato quanto alla misura dei diritti erariali dovuti sui biglietti d'ingresso alle corse di cavalli e sui biglietti delle scommesse venduti ai giuocatori dai totalizzatori, dagli allibratori e da altri autorizzati tenitori di scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla e pallone ed in altre simili gare, salvo l'imputazione dell'intero provento al capitolo tasse di bollo.

* * *

In relazione all'articolo 3, 2° comma, del R. decreto 18 marzo 1923, n. 551, gli esercenti caffè, bars, birrerie, osterie, clubs e circoli hanno attualmente facoltà di corrispondere in modo virtuale mediante convenzioni d'abbonamento, anzichè con l'impiego dei foglietti preventivamente bollati presso gli uffici del registro, le tasse di bollo stabilite dall'art. 3 della tariffa annessa al detto decreto sulle note e conti relative alle consuma-

zioni d'importo non inferiore ad una lira fatte negli anzidetti esercizi.

Per generalizzare questo sistema di riscossione della tassa, che risparmia agli uffici del registro, senza svantaggio per l'Erario, l'ingente lavoro della bollazione preventiva dei foglietti suaccennati, il decreto dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1924, le tasse di bollo di cui si tratta dovranno essere corrisposte eslusivamente in modo virtuale, mediante convenzione di abbonamento.

***

Con tali cenni il sottoscritto confida d'aver messo sufficientemente in chiaro i termini del decreto-legge che si connette a tanti atti e negozi, interessanti ogni ceto, e confida che la Maestà Vostra si degnerà di apporre al decreto stesso la Augusta Sua firma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Guardasigilli Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

RIFORMA DELLE UNITÀ DI TASSE DI BOLLO

CAPO I.

Tasse fisse di bollo e tasse di bollo ragguagliate alla dimensione della carta.

Art. 1.

Sono aumentate come appresso le tasse fisse di bollo e quelle stabilite in ragione della dimensione della carta, comprensive della addizionale, in quanto vi siano soggette, che su tutte indistintamente le carte destinate per gli atti civili, commerciali, amministrativi, giudiziali e stragiudiziali, sui certificati del casellario giudiziale e sui certificati ipotecari si corrispondono in modo ordinario mediante impiego di carta filigranata bollata, o in modo straordinario mediante marche da bollo o bollo a punzone, o in modo virtuale, fatta eccezione per gli atti menzionati negli articoli seguenti.

La tassa di L.	0.18	è portata a L.	0.50
»	» 0.30	»	» 0.50
»	» 0.36	»	» 0.50
»	» 1.20	»	» 2 —
»	» 1.55	»	» 2 —
»	» 2.40	»	» 3 —
»	» 3.60	»	» 4 —
»	» 4.80	»	» 6 —
»	» 6 —	»	» 10 —
»	» 6.40	»	» 10 —

Le dette tasse sono comprensive dell'addizionale.

CAPO II.

Bollo sugli atti civili.

Art. 2.

Sono soggetti alla tassa di bollo di L. 6 per ogni foglio:

a) i verbali di accettazione e di rinuncia alle eredità;
b) gli atti di adozione;
c) gli atti di offerta reale.

La tassa anzidetta è comprensiva dell'addizionale e verrà riscossa mediante impiego di carta bollata.

Art. 3.

Le copie degli atti di costituzione di società, cambiamento e modificazione di statuti, nonchè quelle di scioglimento delle stesse società destinati per deposito, trascrizione ed affissione a norma delle disposizioni del Codice di commercio sono soggette, per ogni foglio, alla tassa di bollo di L. 6.

Il verbale di deposito dei bilanci delle società in accomandita per azioni e delle società anonime è soggetto per ogni foglio alla tassa di bollo di L. 6.

Le tasse suddette sono comprensive dell'addizionale e si devono corrispondere mediante l'impiego di fogli di carta bollata.

Art. 4.

L'art. 18 del vigente testo unico di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, relativo alla scritturazione degli atti sulla carta filigranata di ordinaria dimensione torna applicabile anche agli originali ed alle copie degli atti civili ed amministrativi.

CAPO III.

Bollo sulle cambiali e su altri atti commerciali.

Art. 5.

La tassa graduale di bollo di che agli articoli 26, nn. 1, 2, 3 e 4, 27, 28, 30, lett. *b*), 167, n. 1, e 169, lett. *b*), della tariffa generale allegato *A* al testo unico delle leggi di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, per le cambiali ed altri effetti di commercio aventi scadenza non superiore a quattro mesi, è stabilita, a datare dal 15 novembre 1923, nelle misure seguenti:

quando la somma:

non supera	L. 200		. . . . tassa	cent.	20
supera	» 200	e non L.	400 . . . »	»	40
»	» 400	»	600 . . . »	»	60
»	» 600	»	800 . . . »	»	80
»	» 800	»	1000 . . . »	L.	1.20
»	» 1000	»	2000 . . . »	»	2.40
»	» 2000	»	3000 . . . »	»	3.60
»	» 3000	»	4000 . . . »	»	4.80
»	» 4000	»	5000 . . . »	»	6 —

e così di seguito L. 1.20 per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire.

Per le cambiali ed altri effetti di commercio aventi scadenza non superiore a quattro mesi creati nel Regno e pagabili all'estero o provenienti dall'estero, in quanto siano stati assoggettati a corrispondente tassa di bollo nel paese di origine, le tasse anzidette sono ridotte a metà.

Nulla è innovato per quanto riguarda la tassa fissa di quietanza stabilita dagli articoli 26, nn. 1, 2, 3 e 4, 27, 28, 30, lett. *b*), 167, n. 1, 169, lett. *b*), della tariffa anzidetta.

Le tasse suindicate sono comprensive dell'addizionale.

Per le cambiali ed altri effetti di commercio, sia emessi nel Regno, che provenienti dall'estero, con scadenza superiore a quattro mesi fino a sei mesi, per quelli con scadenza superiore a sei mesi e per quelli con data e scadenza in bianco o mancanti dell'una e dell'altra, restano ferme le tariffe di che agli art. 26, n. 1 e 167 n. 1 della tariffa generale allegato *A* al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, con il raddoppiamento di che all'art. 1 del R. decreto legislativo 16 ottobre 1921, n. 1522, salvo l'imputazione dell'addizionale in conto del capitolo bollo.

Art. 6.

Le cambiali ed altri effetti di commercio pagabili a vista e quelli a certo tempo vista, nei quali non risulti fissato per la scadenza un termine eccedente i quattro mesi dalla data dell'accettazione o dalla presentazione al visto, sono soggette a datare dal 15 novembre 1923 al trattamento delle cambiali aventi scadenza non superiore a quattro mesi.

Le cambiali ed altri effetti di commercio pagabili a vista od a certo tempo vista che abbiano soddisfatta la tassa graduale stabilita per le cambiali con scadenza non superiore a quattro mesi, qualora non siano state presentate pel pagamento entro i quattro mesi dalla data di accettazione, dovranno, a cura del detentore, entro i 15 giorni successivi al compimento dei quattro mesi, essere presentate all'ufficio del registro perchè il bollo sia completato col pagamento della differenza di tassa stabilita per le cambiali con scadenza superiore ai quattro mesi e non ai sei mesi. Il detto termine di 15 giorni dovrà farsi decorrere dal secondo giorno non festivo dopo il compimento del detto termine di quattro mesi.

Lo stesso obbligo ricorrerà per le cambiali ed altri effetti pagabili a vista od a certo tempo vista che abbiano soddisfatta la tassa graduale stabilita per le cambiali aventi scadenza da oltre quattro a sei mesi, qualora non siano state presentate pel pagamento entro i sei mesi dalla data di accettazione ed in tal caso dovrà effettuarsi il pagamento della differenza di tassa stabilita per le cambiali con scadenza superiore ai sei mesi.

Qualunque infrazione alle disposizioni del presente articolo è punita a norma dell'art. 65, n. 5, del testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, e renderà altresì applicabile l'inefficacia cambiaria sancita dall'art. 49, secondo comma, dello stesso testo unico.

Art. 7.

Il disposto dell'art. 29, della tariffa generale allegato *A* al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, relativo alla tassa fissa sulle copie, seconde ed ulteriori di cambio, si applica, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni nello stesso articolo stabilite, anche nel caso di cambiali provenienti dall'estero.

La tassa fissa da applicarsi sulle dette copie, seconde ed ulteriori di cambio, tanto per le cambiali redatte nel Regno quanto per quelle provenienti dall'estero è stabilita a datare dal 15 novembre 1923 in L. 3 e centesimi 10 senza aumento per addizionale.

Art. 8.

La tassa di bollo sui libretti di conto corrente di che all'art. 56 della tariffa generale allegato *A* al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, è stabilita come segue:

se il libretto non ha più di cinque fogli . . . L. 2 —
se il libretto ha più di cinque fogli, per ogni foglio . » 0.50

Art. 9.

Le tasse graduali di bollo per gli atti di protesto cambiario di che agli articoli 34 e 171 della tariffa sono aumentate come appresso:

La tassa di L.	è portata a L.
0.30	0.50
1.20	2 —
2.40	3 —
3.60	4 —
6 —	10 —

Le suddette tasse sono comprensive dell'addizionale.

Art. 10.

Le note, gli stabiliti e le copie di commissioni (doppi di commissione), anche se non sottoscritti, rilasciati dai rappresentanti, agenti, commessi viaggiatori e piazzisti di case commerciali ed industriali sono soggetti su ciascun esemplare, qualunque ne sia l'importo, alla tassa fissa di bollo di centesimi dieci.

Alla medesima tassa fissa di bollo di centesimi dieci sono soggetti:

a) le note, stabiliti e copie di commissioni rilasciati dalle case fornitrici;

b) le conferme ed accettazioni di commissioni rilasciate dalle ditte e case fornitrici agli acquirenti su moduli analoghi a quelli usati per la redazione della copie di commissioni.

La tassa deve essere pagata mediante punzone o marche. Le marche oltrechè dagli uffici del registro possono essere annullate direttamente dalla parte con la firma, se vi è sottoscrizione, con la data o col bollo negli altri casi.

Art. 11.

La tassa di bollo sui titoli nominativi o misti di rendita del debito pubblico dello Stato è stabilita in lire una per ogni titolo.

Per i titoli al portatore del debito pubblico dello Stato la tassa di bollo è stabilita come segue per ogni titolo:

Quando il capitale nominale:

				L.
non supera	L. 500			1 —
supera	» 500	e non L.	1,000	» 2 —
»	» 1,000	» »	2,000	» 3 —
»	» 2,000	» »	5,000	» 4 —
»	» 5,000	» »	10,000	» 6 —
»	» 10,000			» 10 —

Le suddette tasse sono comprensive dell'addizionale.

La riscossione del nuovo bollo sui titoli del debito pubblico dello Stato avrà principio col 1° gennaio 1924.

Però anche dopo il detto giorno continuerà l'emissione dei nuovi titoli del debito pubblico sopra carta già munita dell'antico bollo.

Art. 12.

I titoli negoziabili emessi dai Comuni, dalle Provincie, dalle Società e da qualsiasi altro Ente e consorzio sono soggetti alle seguenti tasse di bollo:

1° *Titoli nominativi*:

a) quando il capitale nominale non supera L. 400, sono dovute le stesse tasse stabilite per le cambiali create nel Regno;

b) quando il capitale nominale supera L. 400: per ogni titolo L. 1

2° *Titoli al portatore*:

a) quando il capitale nominale non supera L. 400, sono dovute le stesse tasse stabilite per le cambiali create nel Regno;

b) quando il capitale nominale supera:

				L.
L. 400	e non	L.	500	1
» 500	»	»	1,000	» 2
» 1,000	»	»	2,000	» 3
» 2,000	»	»	5,000	» 4
» 5,000	»	»	10,000	» 6
» 10,000				» 10

Le stesse tasse sono dovute per la rinnovazione, trasformazione e frazionamento dei titoli tanto nominativi che al portatore.

Le dette tasse sono comprensive dell'addizionale e sono applicabili ai titoli che verranno presentati alla bollazione o per la rinnovazione a partire dal 1° gennaio 1924.

Art. 13.

Le tasse graduali di bollo stabilite dall'art. 58 della tariffa generale annessa al testo unico del bollo approvato con Regio decreto 6 gennaio 1918, n. 135, per i libri copialettere, sono stabilite come appresso:

fino a 400 pagine numerate . . . . L. 2 —
per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine in più delle prime 400 . . . . » 0.50

Tali tasse, comprensive dell'addizionale, sono applicabili ai copialettere che verranno presentati per la bollazione dal 15 novembre 1923.

Art. 14.

La tassa di bollo di che all'art. 66 della tariffa generale allegato *A* al testo unico delle leggi sul bollo approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, per le dichiarazioni di avaria è stabilita sulle seguenti misure:

a) per le navi al disotto delle cento tonnellate: tassa fissa . . . . L. 12

b) per i piroscafi e velieri superiori a 100 e non alle 1000 tonnellate: tassa fissa . . . . » 60

c) per i piroscafi e velieri superiori alle 100 tonnellate: tassa fissa . . . . » 120

Le dette tasse sono comprensive dell'addizionale e si riscuotono mediante applicazione di marche a tassa fissa da annullarsi col bollo dell'autorità giudiziaria.

Art. 15.

La tassa di bollo annua di che all'art. 54 della tariffa generale allegato *A* al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, sulle dichiarazioni, polizze, ricevute, libretti ed altri atti o convenzioni per la concessione dell'uso di armadi o scomparti di casseforti, di cassette di sicurezza e di custodia, da parte di istituti o società di credito, casse di risparmio, monti di pietà, opere pie, banche e privati banchieri a datare dal 1° gennaio 1924 è stabilita come appresso:

a) se il corrispettivo della concessione ragguagliato ad anno è di lire 20 o meno: lire 4;

b) se il corrispettivo della concessione ragguagliato ad anno ecceda lire 20: tassa proporzionale in ragione di cent. 20 per ogni lira o frazione di lira.

Per le concessioni fatte a nome di più di una persona od al nome di una persona sola con designazione del procuratore, le tasse anzidette sono dovute in misura doppia.

Le tasse di cui sopra sono comprensive dell'addizionale.

CAPO IV.

Tassa di circolazione.

Art. 16.

La tassa di bollo sui biglietti, buoni od altri simili titoli in circolazione da chiunque ne sia fatta l'emissione, autorizzata o abusiva, di cui all'art. 37 della tariffa generale allegato *A* al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, e la tassa di bollo ordinaria dovuta sulla circolazione dei biglietti degli istituti di emissione sono stabilite in ragione di L. 1.45 per mille all'anno.

La tassa straordinaria sui biglietti di banca dei detti istituti ragguagliata in misura inferiore all'intera ragione dello sconto è soggetta ad un aumento del 25 per cento all'anno.

Le tasse anzidette non sono soggette ad aumenti per addizionali.

CAPO V.

Bollo sui documenti relativi ai trasporti.

Art. 17.

I biglietti e le tessere rilasciati per i trasporti sulle linee tramviarie urbane, di omnibus, di autobus, e navigazione interna, qualunque sia il sistema di trazione, sulle ferrovie esercitate da industria privata, sulle linee tramviarie intercomunali e sulle linee di navigazione interna intercomunali sono soggetti alle seguenti tasse di bollo:

A) Biglietti e tessere di abbonamento:
se venduti a prezzi normali: tassa fissa . . . . . L. 1.55
se venduti a prezzi ridotti, a norma delle vigenti disposizioni: tassa fissa . . . . » 0.80

B) Tessere gratuite, escluse quelle di servizio:
valide per un anno: tassa fissa . . . . L. 6 —
valide per tre mesi: tassa fissa . . . . » 2.90

Le tasse suddette sono comprensive dell'addizionale.

Resta ferma l'addizionale fissa di centesimi cinque per biglietto, sui biglietti, compresi quelli di abbonamento per trasporti di viaggiatori, nonchè sui riscontri per trasporto di merci, bagagli, cani e velocipedi sulle ferrovie dello Stato e sui piroscafi, e sui biglietti per trasporto di viaggiatori sulle linee automobilistiche sovvenzionate o no dallo Stato ed il provento relativo dovrà essere conglobato con quello delle tasse di bollo.

Art. 18.

Le tasse di bollo sulle polizze di carico e lettere di vettura o fogli di via di cui agli articoli 198, 199, 200 e 201 della tariffa generale allegato *A* al testo unico delle leggi sul bollo approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, sono stabilite come appresso:

A) *Polizze di carico redatte nel Regno*:

per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio:

	Tassa bollo complessiva
a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 chilogrammi, qualunque sia il numero dei colli . .	L. 0.20
b) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 60 chilogrammi	» 0.20
c) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 60 a 120 chilogrammi	» 0.50
d) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 chilogrammi	» 1 —
e) per il trasporto di merci di peso superiore a 120 chilogrammi, qualunque sia il numero dei colli:	
1) da scalo a scalo nel Regno	» 1 —
2) destinate a scali delle colonie italiane (Libia, Eritrea, (Somalia italiana) e delle isole del Dodecanneso	» 2 —
3) destinati ad altri porti esteri del Mediterraneo	» 2 —
4) destinati a scali oltre il canale di Suez e lo stretto di Gibilterra	» 3 —

La tassa deve essere pagata mediante bollo a punzone oppure mediante marche, le quali, oltrechè dagli uffici del registro, possono essere apposte od annullate dalle parti con la scrittura od impressione della data nei modi indicati nell'art. 22 del testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135.

B) *Polizze di carico provenienti dall'estero*:

per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio:

	Tassa bollo complessiva
a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 chilogrammi, qualunque sia il numero dei colli . .	L. 0.20
b) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 60 chilogrammi	» 1 —
c) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 60 a 120 chilogrammi	» 1 —
d) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 chilogrammi	» 1 —
e) per il trasporto di merci di peso superiore a 120 chilogrammi, qualunque sia il numero dei colli:	
1) provenienti da scali delle colonie italiane (Libia, Eritrea, Somalia italiana) e delle isole del Dodecanneso	» 2 —
2) provenienti da altri porti esteri del Mediterraneo	» 2 —
3) provenienti da scali oltre il canale di Suez e lo stretto di Gibilterra	» 3 —

Le polizze provenienti dalla Libia devono, a termini dell'art. 25 del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150, scontare una tassa di bollo non inferiore a quella dovuta per le polizze fatte nel Regno pagando quindi la differenza quando quest'ultima sia maggiore.

Per gli esemplari di cui si faccia uso nel Regno per la prima volta, col presentarli alla dogana, la tassa si riscuote in modo virtuale a mezzo degli uffici doganali.

Per gli esemplari di cui in ogni altro caso si faccia uso nel Regno la tassa si riscuote mediante punzone oppure mediante marche, le quali, oltrechè dagli uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scrittura od impressione della data nei modi indicati negli articoli 22 e 24 del testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135.

C) *Lettere di vettura o fogli di via redatte nel Regno*:

per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio:

	Tassa bollo complessiva
a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 chilogrammi, qualunque sia il numero dei colli . .	L. 0.20
b) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 60 chilogrammi	» 0.20
c) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 60 a 120 chilogrammi	» 0.50
d) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 chilogrammi e per spedizioni di peso superiore a 120 chilogrammi, qualunque sia il numero dei colli	» 1 —

La tassa deve essere pagata mediante punzone oppure mediante marche, le quali oltrechè dagli uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scrittura od impressione della data nei modi indicati nell'art. 22 del testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135.

D) *Lettere di vettura o fogli di via provenienti dall'estero*:

per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio:

	Tassa bollo complessiva
a) se il peso complessivo della merce non supera i 20 chilogrammi	L. 0.20
b) se il peso complessivo della merce supera i 20 chilogrammi	» 1 —

Per gli esemplari di cui si faccia uso nel Regno per la prima volta col presentarli alla dogana, la tassa si riscuote in modo virtuale a mezzo degli uffici doganali.

Per gli esemplari di cui in ogni altro caso si faccia uso nel Regno, la tassa si riscuote mediante punzone oppure mediante marche le quali, oltrechè dagli uffici del registro, possono essere apposte od annullate direttamente dalle parti con la scrittura od impressione della data nei modi indicati negli articoli 22 e 24 del testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135.

Art. 19.

Quando le polizze di carico, le lettere di vettura ed i fogli di via, tanto se redatti nel Regno quanto provenienti dall'estero, contengano la descrizione di merci spedite a più destinatari o commissionari, oppure, pur apparendo unico il destinatario di professione spedizioniere o rappresentante, le merci spedite siano contrassegnate nei detti documenti con marche o cifre numeriche o con l'indicazione di diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette oppure si tratti di spedizioni effettuate mediante colli o vagoni in aggruppamento, la tassa di bollo per ogni polizza di carico, lettera di vettura o foglio di via cumulativi dovrà corrispondersi tante volte quanti sono i destinatari o commissionari, oppure quante sono le marche o cifre numeriche con le quali le merci risultano contrassegnate nei documenti di spedizione o le diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette.

Art. 20.

La tassa straordinaria di bollo sui biglietti per occupazione di posti nelle vetture-letto sulle ferrovie, di che al decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 961, è stabilita nella misura seguente:

nei treni accelerati, diretti o direttissimi per ogni posto L. 4
nei treni celeri (di lusso) per ogni posto . . . . » 6

La detta tassa è comprensiva nell'addizionale.

TITOLO II.

BOLLO SULLE INSERZIONI E SUGLI AVVISI.

CAPO I.

Bollo sulle inserzioni nei giornali.

Art. 21.

La tassa di bollo di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1817, a datare dal 1° gennaio 1924, è stabilita in ragione di L. 1.50 per cento del costo dell'inserzione, col minimo di cent. 20.

Questa tassa è comprensiva della tassa di bollo di quietanza.

Le frazioni di tassa d'importo inferiore a 5 centesimi, ma superiore a 2 centesimi e mezzo, verranno arrotondate a 5 centesimi.

Gli impresari hanno diritto di rivalersi della tassa stabilita col presente articolo.

La tassa anzidetta è comprensiva dell'addizionale.

Art. 22.

Per i giornali quotidiani che si pubblicano nei Comuni con popolazione non inferiore ai 150,000 abitanti od aventi una tiratura non inferiore a 10,000 copie, il prezzo delle singole inserzioni deve obbligatoriamente risultare da bollettari a madre e figlia.

Le bollette devono essere numerate progressivamente per anno solare e ciascuna deve contenere le seguenti indicazioni:

a) l'oggetto della inserzione ed il nome e cognome della persona cui viene rilasciata la bolletta;

b) il prezzo riscosso per detta inserzione;

c) la tassa relativa.

Le somme risultanti da ciascuna bolletta per tassa d'inserzione devono essere man mano sommate sino al compimento del trimestre di ciascun anno solare.

Sulle risultanze dei bollettari dev'essere, per ciascun trimestre, presentata entro i 20 giorni successivi, la relativa denunzia allo ufficio del registro del Comune ove si fanno le pubblicazioni con l'indicazione delle somme riscosse per tassa d'inserzione.

In base alle risultanze delle denunzie sarà immediatamente eseguito il pagamento della tassa.

Le matrici dei bollettari devono essere conservate per anni tre e dovranno essere esibite ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti dell'Amministrazione.

Art. 23.

Per tutti gli altri giornali quotidiani, per i periodici non quotidiani e per le riviste pubblicate a periodi settimanali, quindicinali o mensili la tassa viene determinata mediante convenzione di abbonamento annuale, e sarà pagata a trimestri anticipati entro i primi 20 giorni del trimestre.

Per i periodici e riviste pubblicate a periodi più lunghi di un mese e per i libri, opuscoli ed altre stampe, la denunzia deve farsi entro 10 giorni dalla data della presentazione all'ufficio della procura del Re delle copie prescritte dalla legge 7 luglio 1910, n. 432, e la tassa sarà pagata contemporaneamente alla presentazione della denunzia.

Art. 24.

Alle sanzioni comminate dall'art. 7 del citato decreto 17 novembre 1918, sono aggiunte le seguenti:

1° Il mancato rilascio della bolletta, di cui al precedente art. 22, è punito con tante pene pecuniarie da L. 100 ciascuna per quante sono le bollette omesse.

2° L'indicazione nella bolletta di somma minore di quella percetta è punita con tante pene pecuniarie da L. 500 ciascuna;

3° La mancata conservazione delle matrici dei bollettari ai sensi dell'art. 22, è punita con la pena pecuniaria di L. 1000.

CAPO II.

Bollo sugli stampati e manoscritti su carta affissi al pubblico, e avvisi d'asta e di licitazione a tempo determinato, esclusi quelli giudiziari.

Art. 25.

Le tasse di bollo stabilite dall'art. 68 della tariffa generale A allegata al testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, a datare dal 15 novembre 1923, sono modificate come appresso:

1. Avvisi in genere destinati a rimanere affissi *per un sol giorno*:

per ogni foglio di carta di dimensione:

non superiore a 25 decimetri quadrati	L. 0.10
non superiore a 70 decimetri quadrati	» 0.20
non superiore ad un metro quadrato	» 0.30
superiore ad un metro quadrato	» 0.50

2. Avvisi in genere, destinati per la loro natura o per il loro contesto a rimanere affissi per *più di un giorno*:

per ogni foglio di carta di dimensione:

non superiore a 25 decimetri quadrati	L. 0.20
non superiore a 70 decimetri quadrati	» 0.40
non superiore ad un metro quadrato	» 0.70
superiore ad un metro quadrato	» 1 —

3. *Avvisi illustrati* con figure concernenti i *pubblici spettacoli* destinati a rimanere affissi *per un sol giorno*:

per ogni foglio di carta di dimensione:

non superiore a 25 decimetri quadrati	L. 0.20
non superiore a 70 decimetri quadrati	» 0.40
non superiore ad un metro quadrato	» 0.70
superiore ad un metro quadrato	» 1.—

4. *Avvisi illustrati* con figure concernenti *i pubblici spettacoli* e destinati per la loro natura o per il loro contesto a rimanere affissi *per più di un giorno*:

per ogni foglio di carta di dimensione:

non superiore a 25 decimetri quadrati	L. 0.40
non superiore a 70 decimetri quadrati	» 0.70
non superiore a un metro quadrato	» 1.—
superiore a un metro quadrato	» 2.—

Le tasse anzidette sono comprensive della addizionale.

CAPO III.

Bollo sugli avvisi, tabelle e targhe fatte mediante la pittura o con qualsiasi altro mezzo su materia diversa dalla carta.

Art. 26.

Le tasse stabilite dall'art. 69 della tariffa generale allegato A al testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, sono sostituite a datare dal 1° gennaio 1924 dalle seguenti:

1. *Avvisi in genere*:

Per ogni avviso di dimensione:

non superiore a 25 decimetri quadrati	L. 1.—
non superiore a 50 decimetri quadrati	» 2.—
superiore a 50 decimetri quadrati: per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato	» 3 —

La tassa è *annuale*, vale per l'anno solare in cui è pagata e non può essere superiore a L. 150.

2. *Avvisi luminosi* ottenuti con la riunione di lettere e di segni fissati sopra un'armatura o sopra un sostegno qualsiasi per rendere un annunzio visibile di notte:

per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato di dimensione: L. 3.

La tassa è *semestrale*, vale per l'intero semestre dell'anno solare, ed è riscossa in modo virtuale in base a denunzia. La tassa stessa, è raddoppiata per gli avvisi contenenti più di cinque annunzi distinti e non oltre 10; è triplicata se gli annunzi sono più di dieci e non oltre venti; è quintuplicata se gli annunzi superino il numero di venti.

La detta tassa semestrale non può essere superiore a L. 375.

Qualora prima della fine del semestre non venga dichiarato all'ufficio del registro e bollo che l'avviso è stato soppresso, la tassa si rende applicabile sino a tutto il semestre nel quale viene eseguita l'anzidetta dichiarazione, e deve essere pagata entro i venti giorni del primo mese di ciascun semestre.

3. *Avvisi luminosi* ottenuti sia a mezzo di proiezioni intermittenti o successive sopra un trasparente, od altro apparecchio, sia a mezzo di combinazioni di punti luminosi anche suscettibili di formare successivamente le diverse lettere dell'alfabeto sullo stesso spazio, sia a mezzo di altro procedimento analogo ed avvisi esposti a mezzo di palloni frenati:

per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato di dimensione, qualunque sia il numero degli avvisi: L. 6.

La tassa è *mensile* senza frazioni e si corrisponde a mezzo di abbonamento entro i primi dieci giorni dallo inizio del mese.

Per le proiezioni che abbiano luogo nei cinematografi o in altri luoghi pubblici nei quali si danno spettacoli può patteggiarsi un'unica convenzione, calcolando per ogni schermo la dimensione media di 16 metri quadrati.

L'abbonamento s'intenderà tacitamente prorogato di mese in mese, sino a che non venga dichiarato all'ufficio del registro e bollo che gli avvisi sono stati soppressi.

Per il tardivo pagamento delle tasse di cui ai nn. 2 e 3 del presente articolo è applicabile la sopratassa del 12 per cento.

4. *Tabelle e targhe* concernenti i divieti di caccia, di affissioni, di transito e simili, o la natura, la libertà e la sicurezza delle private proprietà, comprese le targhe apposte sulle cose assicurate:

Si applicano a seconda dei casi le tasse di cui ai nn. 1 a 3.

Le tasse contemplate dal presente articolo sono comprensive dell'addizionale.

Abbuono per gli avvisi fatti su materia diversa dalla carta.

Art. 27.

Le concessioni di abbuono sugli avvisi fatti su materia diversa dalla carta di cui al n. 1 dell'articolo precedente sono regolate come appresso:

se gli avvisi vengono denunziati in numero non inferiore a 500 esemplari identici per dicitura, forma e dimensione è concessa la riduzione del 10 per cento sulla tassa corrispondente a 500 avvisi. Quando la denunzia si riferisca ad oltre 500 avvisi, la riduzione, da calcolarsi in misura unica per tutti gli avvisi, è aumentata del 5 *per cento* per ogni 500 avvisi in più, fino a che non si oltrepassi la riduzione massima del 20 per cento;

per gli avvisi d'identica dicitura e forma riguardanti una stessa ditta, quando l'importo della tassa non sia inferiore a L. 800, è concessa la riduzione del 10 per cento;

quando l'importo sia superiore a L. 800 la riduzione è aumentata del 5 per cento per ogni 800 lire complete, fino a che non si oltrepassi la riduzione massima del 20 per cento.

TITOLO III.

BOLLO SULLE QUIETANZE.

CAPO I.

Tassa di bollo sulle quietanze ordinarie.

Art. 28.

Le tasse di bollo sulle ricevute e quietanze ordinarie, note, conti, distinte e simili documenti anche se sprovviste di sottoscrizione di che agli articoli 52, lett. *d*), *e*), *i*), 53, 135 e 172 della tariffa generale all. *A* al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, all'art. 1 all. *C* al Regio decreto legislativo 24 novembre 1919, n. 2163, all'art. 13 del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167, all'articolo 1, del Regio decreto 19 settembre 1920, n. 1295, ed all'art. 2 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1522, sono riformate, con effetto dal 15 novembre 1923, in conformità alla tariffa annessa al presente decreto.

Esse sono comprensive di ogni addizionale.

Per i pagamenti eseguiti a mezzo di mandati dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dalle altre pubbliche Amministrazioni, dalle Camere di commercio ed Enti morali le tasse di bollo stabilite in conformità alla detta tariffa saranno applicabili, nei modi ordinari, sulle quietanze apposte ai mandati di pagamento, compresi quelli per somma superiore a L. 5000, emessi a datare dal 1° dicembre 1923.

La tassa di bollo di quietanza pagata sui mandati anzidetti sostituisce quella dovuta sulla fattura, nota o conto.

Per le quietanze dei pagamenti che si fanno dallo Stato la tassa sta sempre a carico esclusivo del creditore.

Le tasse di cui alla tariffa anzidetta sono applicabili anche alle ricevute o quietanze ordinarie, alle note, conti, fatture provenienti dall'estero che non si riferiscono a scambi fra commercianti ed industriali.

Per le anzidette note, conti e fatture provenienti dall'estero la tassa dovrà corrispondersi dai destinatari nel termine di tre giorni dal ricevimento di esse.

Art. 29.

La tassa di bollo di quietanza sui vaglia postali ordinari e telegrafici, nazionali ed esteri, è stabilita nella seguente misura:

per somme non superiori a lire cento. . . . . . L. 0.05
per somme superiori a lire cento . . . . » 0.10

Art. 30.

In sostituzione della tassa di bollo ordinaria sulle ricevute e quietanze ordinarie relative agli abbonamenti ai giornali, riviste ed altre stampe, sono dovute a datare dal 1° gennaio 1924 le seguenti tasse:

fino a lire cento: tassa fissa L. 0.10
oltre lire cento: id. id. » 0.50

La detta tassa deve essere riscossa in modo virtuale in base a denuncie del numero e dell'importo singolo degli introiti da presentarsi dagli editori nel mese successivo a ciascun trimestre.

Gli editori hanno diritto di rivalersi sugli abbonati della tassa stabilita col presente articolo.

La detta tassa è comprensiva dell'addizionale.

Art. 31.

Per l'omessa o tardiva denuncia e per il ritardo nel pagamento della tassa si rendono applicabili le sopratasse stabilite dall'art. 71 della legge 6 gennaio 1918, n. 135.

Per le denuncie infedeli è dovuta la sopratassa in ragione di tre volte la tassa occultata.

Art. 32.

I duplicati di ricevute o quietanze ordinarie, di note, conti e fatture, ancorchè relativi a scambi commerciali di che al Regio decreto-legge 18 marzo 1923, n. 550, a datare dal 15 novembre 1923, sono soggetti alla tassa di bollo nella misura seguente:

a) se emessi da società per azioni e la tassa di bollo pagata sull'originale è superiore a lire 2 . . . L. 2 —

b) se emessi da persone o ditte che non siano società per azioni e la tassa di bollo pagata sull'originale è superiore a lire 3 . . . . » 3 —

Le tasse suddette, comprensive dell'addizionale, dovranno essere pagate mediante marche da bollo a tassa fissa apposte ed annullate col bollo a calendario esclusivamente dagli uffici del registro, ai quali gli interessati dovranno presentare gli originali atti già in regola col bollo e coi quali i duplicati dovranno perfettamente concordare.

Quanto ai duplicati di fatture per i quali la tassa di scambio è stata corrisposta senza impiego di marche, gli interessati dovranno somministrare ai detti uffici la prova del pagamento.

Le disposizioni anzidette si applicano anche ai duplicati di ricevute o quietanze ordinarie, di note, conti e fatture provenienti dall'estero.

Art. 33.

Qualsiasi lettera di accreditamento o addebitamento in conto corrente fatta in luogo della regolare ricevuta o quietanza ordinaria o rilasciata in luogo della regolare fattura commerciale, dà luogo all'applicazione di una pena pecuniaria pari a 100 volte la tassa, col minimo di L. 100 e con l'obbligo del pagamento della tassa frodata.

CAPO II.

Tassa di bollo sugli scambi.

Art. 34.

La tassa generale di bollo sugli scambi commerciali, nella misura stabilita dall'art. 7 del R. decreto 18 marzo 1923, n. 550, si applica anche quando le cose, che costituiscono oggetto dello scambio, sono destinate ad essere comunque usate, impiegate o consumate nell'azienda commerciale od industriale dell'acquirente.

Art. 35.

Per le materie greggie, merci, prodotti od animali importati dall'estero si applica la tassa di bollo di scambio nella misura stabilita dall'art. 7 del R. decreto 18 marzo 1923, n. 550, avuto riguardo al solo fatto dell'importazione prescindendo da ogni rapporto che possa intercedere fra la ditta destinataria nel Regno e quella estera speditrice, e cioè anche quando il destinatario agisca nel Regno come filiale, agente, rappresentante, depositario della ditta estera od abbia comunque rapporti di dipendenza con essa.

I documenti relativi alle importazioni effettuate da filiali, agenti, depositari e rappresentanti di ditte estere dovranno contenere l'indicazione del valore della merce relativa, e sulla base del detto valore dovrà essere applicata la tassa di scambio all'atto dell'importazione, a norma degli articoli 6 e 10 del R. decreto 18 marzo 1923, n. 550, e nel termine stabilito dallo stesso art. 6.

Nel caso poi che il successivo scambio che ha luogo nel Regno fra la filiale, l'agente, il depositario od il rappresentante della ditta estera ed il definitivo destinatario sia effettuato per un prezzo superiore al valore in base al quale fu corrisposta la tassa di scambio

all'atto dell'importazione, la fattura emessa per il detto scambio successivo sarà soggetta a tassa di scambio limitatamente alla differenza di prezzo accennata, fermo sempre il diritto alla rivalsa contro l'acquirente dell'intero importo della tassa di scambio.

Art. 36.

Fermo restando il disposto degli articoli 6, 1° comma, e 10, 3° comma, del R. decreto 18 marzo 1923, n. 550, nel caso di scambi relativi a merci importate dall'estero, per i quali non siano pervenute al destinatario le relative fatture, la tassa di bollo di scambio dovrà in ogni caso essere corrisposta nel termine di tre giorni dallo svincolo doganale o dal ricevimento del pacco postale, sulla base di documento equipollente, nel quale deve essere dichiarato dall'importatore il valore o prezzo della merce importata.

Il detto documento dovrà conservarsi unito, a cura dell'importatore alla corrispondente fattura, la quale dovrà assoggettarsi a tassa di bollo di scambio soltanto quando risulti da essa un prezzo suepriore al valore dichiarato nel documento già bollato, e limitatamente a tale differenza.

Art. 37.

Le società o ditte produttrici di gaz e di energia elettrica che ai termini dell'art. 12 del decreto-legge 18 marzo 1923, n. 550, corrispondono in abbonamento obbligatorio le tasse di bollo sulle quietanze, note, conti e fatture riguardanti somministrazioni di gaz e di energia elettrica, nell'esercizio della rivalsa verso gli utenti dovranno assoggettare le dette quietanze, note, conti e fatture alle tasse di bollo seguenti:

	Se rilasciati da aziende che non siano società per azioni	se rilasciati da società per azioni
	Lire	Lire
Per somme fino a L. 5.	esente	0.10 (1)
Quando la somma supera:		
L. 5 e non L. 10	0.05	0.10
L. 10 e non L. 1000, per ogni 100 lire e frazione di 100 lire . . .	0.10	0.10
L. 1000, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire.	0.20	0.20

Quando l'importo di tassa non sia inferiore ad una lira, dovrà essere aumentato del 20 per cento.

Nell'applicazione di tale aumento non si terrà conto delle frazioni di lira.

Le dette tasse sono comprensive dell'addizionale.

(1) Le fatture d'importo fino a L. 5 sono esenti da tassa di bollo anche se rilasciate da società per azioni.

TITOLO IV.

BOLLO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI.

CAPO I.

Documenti dello stato civile e licenze.

Art. 38.

Le copie estratti dei libri dello stato civile da chiunque tenuti di che all'art. 72 della tariffa generale allegato *A* al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, sono soggetti per ogni foglio alla tassa di bollo di L. 4.

La tassa anzidetta è comprensiva dell'addizionale.

Sono esenti da tassa di bollo le istanze presentate per il rilascio delle dette copie ed estratti.

Art. 39.

La tassa di bollo sulle licenze rilasciate dall'autorità di pubblica sicurezza, di che all'art. 83 della tariffa generale allegato *A* al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, è stabilita in L. 3.

Tale tassa è comprensiva dell'addizionale.

TITOLO V.

BOLLO SUGLI ATTI GIUDIZIARI IN SEDE CIVILE.

CAPO I.

Bollo sugli atti dei vari procedimenti.

Art. 40.

Le tasse di bollo sugli atti dei procedimenti innanzi i giudici conciliatori di che al n. 91 della tariffa allegato *A* al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, sono stabilite come appresso:

1° Citazioni per biglietto e licenze per il rilascio di beni immobili per finita locazione . . . . L. 0.10

2° Decreti, verbali di causa, verbali di conciliazione, sentenze interlocutorie e definitive ed ogni altro atto, comprese le relative procure alle liti, anche contenenti facoltà di transigere e conciliare le vertenze nell'interesse del mandante ai termini dell'art. 1 della legge 28 luglio 1895, n. 455:

se il valore introduttivo delle cause non supera L. 50: originale e copia per ogni foglio . . . . » 0.50
se supera L. 50 e non L. 200: id. . . . . . » 2 —
se supera L. 200: id. . . . . » 3 —

Le suddette tasse sono comprensive delle tasse di registro e di ogni addizionale.

E' esente da tassa di bollo il mandato speciale contenente la facoltà di transigere o conciliare la vertenza, quando sia scritto sull'originale o sulla copia dell'atto di citazione.

Art. 41.

Il mandato *ad lites* all'avvocato o al procuratore è soggetto alle tasse di bollo come appresso indicato:

nei procedimenti avanti i pretori . . . . . . L. 4 —
nei procedimenti avanti i Tribunali e le Corti di appello . . . . » 6 —
nei procedimenti avanti le Corti di cassazione . » 10 —

Il mandato può essere scritto in fine dell'originale o della copia dell'atto di citazione per tutte le cause e per tutte le sedi, ordinarie e straordinarie. La sottoscrizione è certificata autografa dal procuratore, salvo a corrispondere le tasse suindicate nei procedimenti civili e commerciali avanti la Pretura, il Tribunale ed in tutti i procedimenti avanti le Corti di appello e di cassazione mediante marche da bollo a tassa fissa da annullarsi dalla parte con la scritturazione della data.

Alle stesse tasse sono soggette le procure pure e semplici alle liti provenienti dall'estero, qualunque ne sia la forma.

Le tasse suddette sono comprensive dell'addizionale.

Art. 42.

Sono soggetti alla tassa di bollo di L. 6 per ogni foglio:

a) i verbali di apposizione e di rimozione di sigilli;
b) gli atti di pignoramento e di sequestro;
c) i verbali di vendita giudiziale mobiliare;
d) gli inventari giudiziari.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'art. 102 della tariffa generale allegato *A* al testo unico delle leggi sul bollo, approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, per gli atti dei procedimenti coattivi nello stesso articolo menzionati, salvo l'aumento delle tasse a norma dell'art. 1 del presente decreto.

La tassa anzidetta è comprensiva dell'addizionale.

Art. 43.

Le citazioni riassuntive nei giudizi civili e l'elenco dei documenti depositati in cancelleria da notificarsi alla parte avversaria sono soggetti alla tassa di bollo stabilita per gli atti dei procedimenti cui detti atti si riferiscono.

Art. 44.

I bandi per vendite giudiziarie da pubblicarsi e gli estratti destinati alle pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* o nel Foglio degli annunzi legali, sono soggetti alla tassa di bollo stabilita per gli atti dei procedimenti cui gli stessi bandi si riferiscono.

Art. 45.

Le tasse di bollo sugli atti istruttori di che all'art. 3, lett. *b*), della legge 7 aprile 1921, n. 355, ed all'art. 1 del R. decreto 16 giugno 1921, n. 800, sono stabilite come appresso:

per ogni atto, senza riguardo al numero dei fogli:
nelle cause avanti le Preture . . . . L. 4.—
nelle cause avanti i Tribunali . . . . » 8.—
nelle cause avanti le Corti d'appello . . . . . » 12.—
Le dette tasse sono comprensive dell'addizionale.

Art. 46

Le tasse di bollo sulle chiamate di causa di che all'articolo unico del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 230, ed all'art. 3 della legge 7 aprile 1921, n. 355, sono stabilite come appresso:
Se la causa si svolge avanti:
le Preture e nei giudizi presso le Commissioni arbitrali L. 6.—
La tassa è a carico della parte attrice o del suo mandatario.
i Tribunali . . . . L. 10.—
La tassa è a carico del procuratore che iscrive la causa a ruolo.
le Corti di appello . . . . L. 20.—
La tassa è a carico del procuratore che iscrive la causa a ruolo.
le Corti di cassazione . . . . L. 6.—
La tassa è corrisposta per ciascun avvocato indicato nel mandato speciale.
Le anzidette tasse sono dovute anche se si tratti di riassunzione d'istanza o di causa riprodotta.
Le tasse anzidette sono comprensive dell'addizionale.

Art. 47.

Le tasse di bollo sui rinvii delle cause civili e commerciali stabilite dall'art. 3, lett. *a*), della legge 7 aprile 1921, n. 355, dall'art. 1 del R. Decreto 16 giugno 1921, n. 800, e dagli articoli 1 e 2 del R. decreto 17 luglio 1921, n. 955, sono stabilite come segue:
1° per ogni rinvio:
nelle cause avanti le Preture . . . . L. 2.—
nelle cause avanti i Tribunali . . . . » 4.—
nelle cause avanti le Corti di appello e cassazione . . . » 6.—
2° Qualora la tassa venga pagata in unica soluzione *à forfait* mediante marche a tassa fissa per un valore corrispondente a cinque rinvii:
nelle cause avanti le Preture . . . . . . L. 10—
nelle cause avanti i Tribunali . . . . . . » 20—
nelle cause avanti le Corti d'appello . . . . » 30—
Le tasse suddette sono comprensive dell'addizionale e sono dovute anche se si tratti di riassunzione d'istanza o di causa riprodotta.

CAPO II.

Bollo sulle comparse.

Art. 48.

I giudici non possono prendere cognizione di ricorsi, controricorsi, comparse, memorie o note per sviluppo di discussione se non li ricevono dalla cancelleria.
Le copie che la cancelleria distribuisce ai giudici si scrivono in carta libera, ma l'originale da unirsi agli atti del producente e le copie da comunicarsi alle parti contendenti ed ai loro procuratori od avvocati sono soggetti alla tassa di bollo stabilita per le comparse, da corrispondersi nei modi ordinari.
Sono abrogati gli art. 92, n. 5, 93, n. 4, e 94, n. 2, della tariffa generale, allegato *A*, al testo unico della legge di bollo, 6 gennaio 1918, n. 135.

CAPO III.

Tasse speciali di bollo sulle sentenze civili ed altri provvedimenti.

Art. 49.

Le tasse speciali di bollo sulle sentenze definitive in materia civile e commerciale nelle cause avanti le Preture, i Tribunali e le Corti di appello e nelle cause avanti le Corti di cassazione di che agli articoli 92, n. 6; 93, n. 5, e 94, n. 3, della tariffa generale allegato *A* al testo unico delle leggi di bollo approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, sono stabilite come appresso:
Per ogni sentenza, senza riguardo al numero dei fogli:
a) nelle cause avanti le Preture: quando il valore della causa supera L. 300 . . . . L. 4—
b) nelle cause avanti i Tribunali, nelle Corti d'appello e le Corti di cassazione:
1° Quando il valore della causa è indeterminato o non supera L. 5000 . . . . L. 10—
2° Quando il valore supera L. 5000 e non 50,000 . . » 15—
3° Quando il valore supera L. 50,000 . . . . . » 30—
Le tasse suddette sono comprensive dell'addizionale.

Art. 50.

La tassa sui provvedimenti di volontaria giurisdizione di cui agli articoli 92, n. 7, e 93, n. 6, della tariffa generale allegato *A* al testo unico delle leggi sul bollo approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, ed all'art. 3 della legge 7 aprile 1921, n. 355, è stabilita come appresso:
Per ogni provvedimento senza riguardo al numero dei fogli:
a) quando l'oggetto del provvedimento abbia un valore non superiore alle L. 50,000:
se il provvedimento è emesso dal pretore . . . L. 6—
se il provvedimento è emesso dal Tribunale . . » 12—
se il provvedimento è emesso dalle Corti . . . » 24—
b) quando l'oggetto del provvedimento supera le L. 50,000:
se il provvedimento è emesso dal pretore . . . » 12—
se il provvedimento è emesso dal Tribunale . . » 24—
se il provvedimento è emesso dalle Corti . . . » 48—
Le dette tasse sono comprensive della addizionale.

Art. 51.

Agli effetti del pagamento della tassa speciale di bollo sulle sentenze definitive e sui provvedimenti di volontaria giurisdizione di che agli articoli 49 e 50 del presente decreto, ancorchè non soggetti a registrazione in termine fisso, i cancellieri, entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza o dall'emanazione del provvedimento, devono rimetterlo in originale al ricevitore del registro accompagnandolo con apposito elenco in doppio esemplare uno dei quali viene restituito al cancelliere con la firma del ricevitore.
I cancellieri delle Corti e dei Tribunali, nel giorno stesso della pubblicazione della sentenza o della emanazione del provvedimento di volontaria giurisdizione, ne daranno avviso ai procuratori, invitandoli ad effettuare il pagamento della tassa di bollo direttamente al ricevitore nel termine di giorni venti dalla data di pubblicazione della sentenza o da quella del provvedimento. Tale avviso e la relativa notificazione per mezzo di ufficiale giudiziario sono scritti in carta libera.
Nelle cause avanti alle Preture, la pronunciazione della sentenza o del provvedimento costituisce in obbligo il procuratore e la parte di effettuare il pagamento della tassa direttamente al ricevitore senza bisogno di speciale avviso. Però l'avviso deve essere dato a cura del cancelliere e per mezzo di ufficiale giudiziario nel giorno stesso della pronunciazione della sentenza o del provvedimento al procuratore od alla parte se questa abbia eletto domicilio o dichiarata la residenza nel Comune in cui ha sede la pretura.
In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al presente articolo i cancellieri incorreranno in una pena pecuniaria corrispondente a sei decimi della tassa dovuta.
Questa pena in ogni caso non potrà essere minore di L. 12.

CAPO IV.

Gratuito patrocinio.

Art. 52.

Sono soggette alla tassa di bollo di L. 6 su ciascun foglio le istanze per ammissione al gratuito patrocinio.
La detta tassa è comprensiva dell'addizionele e verrà riscossa mediante impiego di carta bollata.

Art. 53.

Nelle cause interessanti persone ed Enti morali ammessi al gratuito patrocinio, definite per transazione, è vietato di accollare alla parte od all'Ente ammesso al gratuito patrocinio il pagamento delle spese prenotate a debito.
Qualsiasi patto contrario al disposto del presente articolo è considerato nullo.

Art. 54.

Nelle cause che interessano persone od Enti morali ammessi al gratuito patrocinio quando la istanza sia rimasta perenta o la lite venga abbandonata per espressa rinunzia, tutte le parti saranno obbligate solidamente al pagamento delle tasse, diritti e

spese notate a debito quando risulti che la rinunzia alla lite sia stata determinata da accordi fra le parti, ancorchè tali accordi non siano stati concretati con regolare atto di transazione.

TITOLO VI.

BOLLO SUGLI ATTI GIUDIZIARI IN SEDE PENALE.

CAPO I.

Bollo sugli atti del procedimento.

Art. 55.

Sono soggetti alla tassa di bollo di L. 6 per ogni foglio:

a) gli atti di cauzione in materia penale;

b) gli originali e le copie degli atti per pagamenti rateali di multe e spese di giustizia;

c) gli atti di querela per reati di azione privata.

La tassa anzidetta è comprensiva dell'addizionale e verrà riscossa mediante impiego di carta bollata.

Art. 56.

Gli atti di costituzione di parte civile in un giudizio penale sono soggetti senza riguardo al numero dei fogli alle seguenti tasse fisse di bollo:

nelle cause davanti le Preture . . . . L. 12

nelle cause davanti i Tribunali e le Corti d'appello . » 24

Le dette tasse sono comprensive dell'addizionale e si riscuotono mediante applicazione di marche a tassa fissa da annullarsi dalle cancellerie giudiziarie col bollo d'ufficio.

Art. 57.

Il verbale di cauzione per libertà provvisoria è soggetto, senza riguardo al numero dei fogli, alle seguenti tasse di bollo:

a) se la cauzione è prestata dall'obbligato principale:

tassa fissa . . . . L. 12

b) se la cauzione è prestata da una o più persone cumulativamente per una terza persona:

per ogni L. 1000 o frazione di L. 1000 . . . . L. 4

Le suddette tasse sono comprensive dell'addizionale e si corrispondono mediante applicazione di marche da bollo a tassa fissa da annullarsi dal cancelliere col bollo di ufficio.

CAPO II.

Bollo sulle sentenze penali.

Art. 58.

Le tasse di bollo sulle sentenze in materia penale di cui all'articolo 106 della tariffa generale allegato *A* al testo unico delle leggi di bollo approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, ed all'art. 3 della legge 7 aprile 1921, n. 355, sono stabilite come appresso:

Per ogni sentenza, senza riguardo al numero dei fogli:

a) in caso di condanna per contravvenzioni: quando il condannato è uno solo:

Sulle sentenze del	Tassa	Osservazioni
	Lire	
Pretore	30 —	Le tasse sono aumentate della metà quando i condannati con una sola sentenza sono due, e sono raddoppiate quando i condannati sono tre o più.
Tribunale in appello . .	60 —	
Tribunale di 1ª istanza .	80 —	
Corte d'appello	90 —	
Corte d'assise	160 —	

b) in caso di condanna per delitti: quando il condannato è uno solo:

Sulle sentenze del	Tassa	Osservazioni
	Lire	
Pretore	90 —	Le tasse sono aumentate della metà quando i condannati con una sola sentenza sono due, e sono raddoppiate quando i condannati sono tre o più. Nel caso di sentenze ed altri provvedimenti di proscioglimento per reati perseguibili a querela di parte a termini degli articoli 161 e 429 del Codice di procedura penale e nel caso di remissione presunta di querela di che all'art. 160 dello stesso Codice sono applicabili le tasse controindicate.
Tribunale in appello . .	160 —	
Tribunale in 1ª istanza .	190 —	
Corte d'appello	240 —	
Corte di assise	320 —	

Le tasse suddette sono comprensive della addizionale.

Art. 59.

La tassa di bollo sulle sentenze della Corte di cassazione che rigettano e dichiarano inammissibile il ricorso della parte, di che all'art. 107 della tariffa generale allegato *A* al testo unico delle leggi sul bollo approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, sono stabilite come appresso:

Per ogni sentenza, senza riguardo al numero dei fogli:

quando il condannato è uno solo . . . . . L. 50 —

quando i condannati sono due . . . . . . » 80 —

quando i condannati sono tre o più . . . . » 100 —

Le tasse suddette sono comprensive della addizionale.

CAPO III.

Bollo sui decreti penali dei pretori.

Art. 60.

La tassa sui decreti penali di che all'art. 109 della tariffa generale alleg. *A* al testo unico delle leggi di bollo approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, ed all'art. 3 della legge 7 aprile 1921, n. 355, è stabilita come appresso:

Per ogni decreto senza riguardo al numero dei fogli:

per ciascuna persona condannata, L. 35.

La tassa è comprensiva dell'addizionale.

CAPO IV.

Bollo sui verbali e sentenze nelle cause per reati di azione privata.

Art. 61.

I verbali e le sentenze nelle cause proposte dalle parti per citazione diretta avanti le Preture ed i Tribunali, per reati di azione privata, e nelle cause promosse in conformità degli articoli 354 e 356 del Codice di procedura penale sono soggetti alle seguenti tasse di bollo:

per ogni foglio:

avanti le Preture . . . . L. 4 —

avanti i Tribunali . . . . » 6 —

Le dette tasse da corrispondersi mediante l'impiego della carta bollata sono comprensive dell'addizionale.

TITOLO VII.

BOLLO SUGLI ATTI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.

CAPO I.

Bollo sui ricorsi.

Art. 62.

Gli originali delle decisioni e dei provvedimenti giurisdizionali di qualsivoglia natura emessi dal Consiglio di Stato sono esenti da bollo, ma le parti ricorrenti sono obbligate a pagare all'ufficio

del registro, senza riguardo al numero dei fogli, una tassa di bollo di L. 40 per ciascun ricorso principale e di L. 18 per ciascuna domanda incidentale di sospensione, salvo rimborso a carico delle parti soccombenti che siano condannate alla rifusione delle spese.

La presentazione dei ricorsi principali, compresi quelli per revocazione, e delle domande di sospensione si ha per non eseguita se non sia accompagnata dalla bolletta di ricevuta della detta tassa. In caso d'inadempimento a tale prescrizione, la sezione competente ne dichiara in Camera di consiglio la decadenza.

La tassa è irripetibile anche in caso di abbandono del ricorso o di rinuncia.

Le tasse suddette sono comprensive dell'addizionale.

Art. 63.

Gli originali delle decisioni e dei provvedimenti giurisdizionali di qualsivoglia natura emessi dalle Giunte provinciali amministrative sono esenti da bollo, ma le parti ricorrenti sono obbligate a pagare all'ufficio del registro, senza riguardo al numero dei fogli, una tassa di bollo di L. 20 pér ciascun ricorso principale e di L. 12 per ciascuna domanda di sospensione, salvo rimborso a carico delle parti soccombenti che siano condannate alla rifusione delle spese.

La presentazione dei ricorsi principali, compresi quelli per revocazione, e delle domande di sospensione si ha per non eseguita se non sia accompagnata dalla bolletta di ricevuta della detta tassa. In caso d'inadempimento a tale prescrizione, la Giunta ne dichiara in Camera di consiglio la decadenza.

La tassa è irripetibile anche in caso di abbandono del ricorso e di rinuncia.

Le tasse suddette sono comprensive dell'addizionale.

Art. 64.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 62 e 63, che andranno in vigore a datare dal 15 novembre 1923, il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, provvederà alla modificazione delle norme contenute nei regolamenti approvati con R. decreti del 17 agosto 1907, nn. 640, 641, 642 e 643.

TITOLO VIII.

BOLLO SUI TITOLI E VALORI ESTERI.

CAPO I.

Bollo sui titoli e valori esteri.

Art. 65.

Restano invariate le tasse proporzionali di bollo stabilite dall'art. 166, nn. 1 e 2, della tariffa generale allegato *A* al testo unico del bollo, approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, e relative addizionali, per i titoli di rendita, obbligazioni ed altri effetti pubblici emessi da Stati esteri, e per le azioni, obbligazioni e titoli di prestiti di qualsiasi specie emessi da Comuni e Provincie di Stati esteri, da società commerciali straniere per azioni non assoggettate nel Regno alla tassa sul capitale, da corporazioni o da altri istituti stranieri; però le addizionali medesime dovranno essere imputate al capitolo tasse di bollo.

Le tasse anzidette non sono applicabili ai titoli esteri appartenenti ad italiani, a stranieri e a ditte estere residenti o domiciliati all'estero che vengono depositati a custodia presso istituti di credito in Italia finchè non formino oggetto di negoziazione.

TITOLO IX.

BOLLO SUI BIGLIETTI DEGLI SPETTACOLI.

CAPO I.

Diritti erariali sui cinematografi ed altri pubblici spettacoli.

Art. 66.

Alla tabella dei diritti erariali stabiliti con l'art. 1 del decreto Reale 5 giugno 1920, n. 767, è sostituita, a datare dal 1° novembre 1923 la seguente:

TABELLA DEI DIRITTI ERARIALI.

Biglietti ordinari.

Quando il prezzo, compresa la tassa di bollo, non supera cent. 15	L. 0.03
Quando il prezzo, non compresa la tassa di bollo, superi cent. 15 ma non cent. 50	» 0.05
Quando il prezzo, non compreso il diritto erariale, supera:	
cent. 50 e non cent. 70	L. 0.10
» 70 e non L. 1 —	» 0.30
L. 1 — e non » 2 —	» 0.60
» 2 — e non » 3 —	» 1.05
» 3 — e non » 4 —	» 1.40
» 4 — e non » 5 —	» 2 —
» 5 — e non » 7 —	» 3 —
» 7 — e non » 10 —	» 4.90
» 10 — e non » 20 —	» 9.60
oltre L. 20	» 13 —

Biglietti speciali

per accesso ai palchi, barcacce e simili reparti a più posti.

Per ogni rappresentazione indipendentemente dai posti occupati:

Quando il prezzo del palco, barcaccia e simili reparti, non compreso il diritto erariale, non supera L. 3	L. 1.40
Quando supera:	
L. 3 — e non L. 5 —	» 3 —
» 5 — e non » 10 —	» 4.90
» 10 — e non » 20 —	» 9.60
oltre le L. 20	» 13 —

I detti diritti sono comprensivi dell'addizionale.

CAPO II.

Abbonamento al diritto erariale.

Art. 67.

Agli impresari di spettacoli cinematografici, a datare dal 1° novembre 1923, può essere consentito su loro domanda di corrispondere i diritti erariali sui biglietti ordinari e sui biglietti speciali nella forma stabilita dall'art. 6 del R. decreto 4 maggio 1920, n. 567, e con diritto alla suddivisione dei prezzi per frazioni di lira sull'importo dei diritti erariali liquidati per i fogli di carta filigranata da essi stampati e presentati all'ufficio del registro competente, purchè l'importo stesso non sia inferiore a L. 100 per ogni richiesta.

Il diritto erariale in tali casi dovrà corrispondersi nelle seguenti misure:

Quando il prezzo non compreso il diritto erariale, supera:

cent. 15 e non cent. 50	L. 0.05
» 50 e non cent. 70	» 0.10
» 70 e non L. 1.—	» 0.30
L. 1 —	il 30 per cento del prezzo.

I detti diritti sono comprensivi dell'addizionale.

Per i biglietti d'importo superiore a lire una è data facoltà agli impresari di procedere alla suddivisione dei prezzi per frazioni di lira, salvo l'arrotondamento a favore dell'Erario delle frazioni di diritto erariale inferiore a cinque centesimi.

Agli impresari sarà concesso l'abbuono di L. 4.50 per cento sull'importo dei diritti erariali liquidati.

Art. 68.

L'amministrazione delle finanze potrà imporre agli impresari dei più importanti cinemotagrafi e delle più importanti sale di varietà aventi almeno un numero di cinematografo, di provvedere alla riscossione dei diritti erariali, senza diritto ad abbuoni, a mezzo di macchine a contatore in sostituzione dei biglietti bollati di Stato.

Sui biglietti distribuiti dalle macchine a contatore il diritto erariale verrà computato nelle seguenti misure:

quando il prezzo, non compreso il diritto erariale, supera:

cent. 15 e non cent. 50	L. 0.05
» 50 e non cent. 70	» 0.10
» 70 e non L. 1	il 25 per cento del prezzo.
L. 1 —	il 30 per cento del prezzo.

I detti diritti sono comprensivi dell'addizionale.

Per i biglietti d'importo superiore a lire una è data facoltà agli impresari di procedere alla suddivisione dei prezzi dei biglietti per frazione di lira.

Le spese di noleggio e di manutenzione delle macchine, nonchè la spesa dei cartoncini occorrenti per i biglietti distribuiti dalle stesse macchine staranno a carico degli impresari.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire la data di attuazione del presente articolo ed a dare tutte le disposizioni necessarie per la sua esecuzione.

Art. 69.

Le aliquote stabilite con gli articoli 66 a 68 non sono comprensive, quanto alla città ed alla provincia di Milano, dell'addizionale a favore dell'Ente autonomo del teatro alla Scala, che continuerà a riscuotersi a norma dell'art. 18 del Regio decreto-legge 4 maggio 1920, numero 567.

Art. 70.

Il provento dei diritti erariali di che agli articoli 66 a 68, compresa l'addizionale a favore dell'Ente autonomo del teatro alla Scala, deve affluire per intero al capitolo 42 del bilancio dell'entrata per il corrente esercizio: « Diritto erariale sui cinematografi ed altri spettacoli » ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi futuri.

Art. 71.

E' data facoltà al Ministro delle finanze di concedere in appalto, mediante convenzione, e con eventuali modificazioni e adattamenti di tariffa, la riscossione dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi ed altri pubblici spettacoli e del diritto addizionale nella provincia di Milano.

Art. 72.

Il contributo di beneficenza e l'addizionale sono conglobati con le tasse riguardo ai diritti erariali riscossi dalla Società degli autori per gli spettacoli di che all'art. 2 della legge 29 agosto 1922, n. 1254, ed al R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1550, nonchè riguardo ai diritti erariali riscossi a termini degli articoli 10 e 11 della citata legge 29 agosto 1922, n. 1254, e del R. decreto-legge 18 marzo 1923, n. 548, sugli ingressi e cure agli stabilimenti termali, e sui bagni marini, sui bagni di fiume e di lago, sui bagni in città, alberghi diurni e cure fisiche.

TITOLO X.

BOLLO SULLE SCOMMESSE ED ENTRATURE.

CAPO I.

Diritti erariali sulle scommesse.

Art. 73.

Il diritto erariale sulle scommesse nelle gare di tiro al volo è stabilito nella misura seguente:

Per ogni giornata di tiro e per ciascun tiratore che intenda prendere parte alle scommesse . . . . L. 11 —

Per ogni bersaglio contro cui fu sparato . . . . » 0.55

Dal pagamento del tributo di L. 11 sono esclusi i tiratori che non intendono prendere parte alle scommesse; il tributo di cent. 55 sarà invece corrisposto per tutti indistintamente i bersagli.

Il diritto erariale di cui sopra verrà riscosso in modo virtuale dal competente ufficio del registro in base a bordereaux ed imputato al capitolo tasse di bollo.

I detti diritti sono comprensivi dell'addizionale.

Nelle gare di tiro al volo effettuate nella provincia di Milano è dovuto anche il diritto addizionale pro teatro della Scala di cui all'art. 18 del R. decreto 4 maggio 1920, n. 567.

CAPO II.

Diritti erariali sulle entrature.

Art. 74.

I versamenti che sotto i nomi di tasse di entratura, tasse di iscrizione e simili vengono fatti da coloro, che partecipano alle gare di tiro al volo, corse ciclistiche ed automobilistiche ai fini della costituzione dei fondi premi o per qualsiasi altro motivo, sono soggetti alla tassa di bollo nella misura del 10 per cento.

La detta tassa è comprensiva dell'addizionale.

Art. 75.

Il diritto erariale, di che all'art. che precede, viene liquidato e riscosso dagli uffici del registro in base a denuncia da presentarsi dai promotori delle gare prima che queste abbiano luogo.

Art. 76.

Per l'omessa o ritardata denunzia è dovuta una sopratassa eguale a sei decimi del diritto erariale dovuto.

Per la denunzia infedele è dovuta una sopratassa eguale al diritto erariale, accresciuta di un quinto.

Il ritardo al pagamento del diritto erariale dà luogo ad una sopratassa uguale al dodici per cento del diritto, di cui fu ritardato il pagamento.

TITOLO XI.

ABBONAMENTI PER LE NOTE E CONTI DEI CAFFÈ, BARS E OSTERIE.

CAPO I.

Abbonamenti obbligatori.

Art. 77.

A decorrere dal 1° gennaio 1924 le tasse di bollo di che all'art. 3 della tariffa annessa al R. decreto-legge 18 marzo 1923, n. 551, relativamente alle note e conti d'importo non inferiore ad una lira per consumazioni fatte nei caffè, bars, birrerie, latterie, osterie, circoli e club verranno riscosse esclusivamente in modo virtuale e in somma fissa annuale a mezzo di convenzioni obbligatorie, in base al consumo medio effettivo dei conti negli anni precedenti ed agli altri elementi di valutazione che verranno raccolti dalle Intendenze di finanza.

L'autorità di pubblica sicurezza ed i comandi della Regia guardia di finanza, a richiesta degli intendenti di finanza, contribuiranno con i mezzi a loro disposizione per la giusta determinazione delle suddette somme fisse annuali.

Non sarà consentito alcun rimborso di tassa per i foglietti bollati che al 31 dicembre 1923 si trovassero ancora presso i detti esercizi.

TITOLO XII.

CONGLOBAMENTO DI ADDIZIONALI E DISPOSIZIONI GENERALI.

CAPO I.

Conglobamento di addizionali.

Art. 78.

Restano invariati nella misura stabilita dalle leggi vigenti i diritti erariali sui biglietti d'ingresso alle corse dei cavalli, sui biglietti delle scommesse venduti ai giuocatori dai totalizzatori, dagli allibratori (book-makers) e da altri autorizzati tenitori di scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla e pallone ed in altre simili gare.

I detti diritti dovranno imputarsi per intero all'apposito capitolo.

Sull'importo delle scommesse nella provincia di Milano è dovuto anche il diritto addizionale pro teatro alla Scala di cui all'articolo 18 del R. decreto 4 maggio 1920, n. 567.

CAPO II.

Disposizioni generali.

Art. 79.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti occorrenti per l'attuazione del presente decreto ed a stabilire la data di attuazione delle disposizioni per le quali il decreto medesimo non fissa il termine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 275. — GRANATA.

Tariffa delle tasse di bollo comprensive di ogni addizionale sulle ricevute ordinarie

Articoli della tariffa	INDICAZIONE DELLE RICEVUTE ORDINARIE e delle note, conti e fatture che hanno il trattamento delle ricevute ordinarie	TASSE DOVUTE SULL'INTERA SOMMA LIBERATA secondo che l'importo sia:				NOTE
		da oltre L. 1 a L. 100	da oltre L. 100 a L. 1000	dd oltre L. 100) a L. 200,000	da oltre L. 200,000 o per somma indeterminata od « a saldo » per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze	
		Lire	Lire			
	Nei comuni rapporti:					
1	Ricevute, note, conti, distinte e simili, anche se sprovviste di sottoscrizione ed altri equivalenti documenti:					
	a) fra privati;					
	b) fra privati e commercianti, comprese, fra quest'ultimi, le società commerciali d'ogni specie; e viceversa;					
	c) fra chichessia e pubbliche casse, tesorerie, ricevitorie del registro, conservatorie delle ipoteche, dogane, ricevitorie del dazio di consumo, esattorie, amministrazioni ed uffici dello Stato, delle ferrovie dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle Camere di commercio, Enti morali e viceversa, comprese le bollette, ricevute e quietanze rilasciate ai contribuenti per tributi d'ogni specie, governativi e locali, tasse, imposte, contribuzioni dirette ed indirette, dazi di consumo e imposte di consumo in economia od in appalto, imposte di produzione e fabbricazione e relative tasse di licenza, dazi doganali, proventi di privative e monopoli, diritti erariali; diritti di segreteria e dello stato civile, proventi di servizi pubblici, anche per versamenti effettuati direttamente in tesoreria dai contribuenti; comprese pure le ricevute di aggi;	0.10 tassa fissa	0.50 tassa fissa	Tassa proporzionale di L. 0.30 per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire. Quando l'importo complessivo della tassa presenta da ultimo la frazione di lira, questa viene sempre arrotondata a L. 1.	L. 60 tassa fissa	Le dogane riscuotono la tassa in modo virtuale per le bollette e quietanze da esse rilasciate.
	d) fra commercianti e privati; per scontrini distribuiti da registratori automatici in luogo delle fatture quietanzate.					

Articoli della tariffa	INDICAZIONE DELLE RICEVUTE ORDINARIE e delle note, conti e fatture che hanno il trattamento delle ricevute ordinarie	TASSE DOVUTE SULL'INTERA SOMMA LIBERATA secondo che l'importo sia:				NOTE
		da oltre L. 1 a L. 100	da oltre L. 100 a L. 1000	da oltre L. 1000 a L. 200,000	da oltre L. 200,000 o per somma indeterminata od «a saldo» per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze	
2	*Nei rapporti collegati alle disposizioni concernenti la tassa sugli scambi:* Ricevute, note, conti e fatture, anche se sprovviste di sottoscrizione, ed altri equivalenti documenti relativi: *a*) a scambi di cose esportate all'estero o introdotte nei luoghi soggetti a vigilanza doganale direttamente dai produttori, fabbricanti e negozianti; *b*) a documenti relativi a merci estere in transito attraverso il Regno, e a merci che, provenienti dall'estero, siano depositate nei luoghi soggetti a vigilanza doganale; *c*) a scambi fra produttori, commercianti ed esercenti per cose esenti dalla tassa sugli scambi a' sensi dell'art. 13, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del R. decreto 18 marzo 1923, n. 550; *d*) a vendite e forniture da produttori, commercianti ed esercenti, allo Stato, Provincie, Comuni ed altre pubbliche amministrazioni ed Enti morali, aventi per oggetto cose esenti dalla tassa sugli scambi a' sensi dell'art. 13, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del R. decreto 18 marzo 1923, n. 550; *e*) a pagamenti la cui quietanza venga rilasciata separatamente dalla fattura, nota o conto o altro equivalente documento che abbia già scontato la tassa sugli scambi, a condizione che in detta quietanza siano riportati gli estremi della fattura di scambio già bollata e sia a quest'ultima riunita a cura del debitore.	0.10 tassa fissa	0.50 tassa fissa	Per somme oltre L. 1000: tassa fissa invariabile di L. 1.		
3	*Nei rapporti speciali qui appresso indicati:* *a*) quietanze relative a buoni del Tesoro ordinari nominativi e buoni del tesoro poliennali al portatore e nominativi; *b*) bollette per quietanze non ordinarie (soggette, cioè, a registrazione in termine fisso) non relative a tributi di che al n. 1, lettera *c*), della presente tariffa, rilasciate per conto dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle altre pubbliche amministrazioni ed Enti morali, staccate da registri a madre e figlia, o rilasciate su moduli a stampa;					

Articoli della tariffa	INDICAZIONE DELLE RICEVUTE ORDINARIE e delle note, conti e fatture che hanno il trattamento delle ricevute ordinarie	TASSE DOVUTE SULL'INTERA SOMMA LIBERATA secondo che l'importo sia:				NOTE
		da oltre L. 1 a L. 100	da oltre L. 100 a L. 1000	da oltre L. 1000 a L. 200,000	da oltre L. 200,000 o per somma indeterminata od « a saldo » per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze	
	c) quietanze rilasciate dalle tesorerie e ricevitorie provinciali, e dai tesorieri o cassieri comunali o di altri Enti, rispettivamente ai ricevitori provinciali, agli esattori e agli appaltatori ed incaricati della riscossione di tributi di che all'art. 1, lettera *c*), della presente tariffa. Quietanze per rimborso ai comuni del canone di dazio consumo riscosso dello Stato;					
	d) quietanza rilasciate agli spacciatori e rivenditori di privative, per le levate che essi fanno e per il pagamento dei canoni; quietanze degli esattori per rimborso di quote d'imposta inesigibili; quietanze degli assegni gravanti i trasporti ferroviari, quelli in servizio cumulativo con le ferrovie esercitate dall'industria privata, nonchè in servizio cumulativo ferroviario, marittimo e lacuale;	0.10 tassa fissa	0.50 tassa fissa	Per somme oltre L. 1000: tassa fissa invariabile di L. 1.		
	e) quietanze relative alle delegazioni rilasciate a favore della Cassa dei depositi e prestiti per mutui contratti dalle Provincie, dai Comuni, dai consorzi e da altri Enti morali;					
4	*f*) ricevute per versamento e ritiro di depositi d'ogni specie, anche giudiziari, provvisori e definitivi, rilasciate da qualsiasi cassa; tesoreria ed amministrazione pubblica, compresi i depositi doganali ed i depositi di valori per semplice custodia e ricevute di cose;	0.10 tassa fissa	0.50 tassa fissa	Per somme oltre L. 1000 o per valori indeterminati: tassa fissa invariabile di L. 2.		Le dogane riscuotono la tassa in modo virtuale per le bollette e quietanze da esse rilasciate per depositi doganali.
	g) ricevute rilasciate dalle aziende di servizi pubblici di trasporto per sovvenzioni loro corrisposte dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni.					
5	Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie dei funzionari dello Stato, delle altre pubbliche amministrazioni e delle Camere di commercio, comprese quelle rilasciate dai sottufficiali del Regio esercito, dei Reali carabinieri, della Regia marina, della Regia guardia di finanza e dai graduati del corpo degli agenti di custodia equiparati ai sottufficiali e quelle rilasciate dagli operai delle manifatture dello Stato	0.10 tassa fissa	Per somme superiori a L. 100: tassa proporzionale di L. 0.05 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire.			
6	Quietanze di titoli e valori rilasciate per le operazioni compiute nelle stanze di compensazione	Per qualsiasi somma: tassa fissa invariabile di L. 1.				
7	Ogni altra ricevuta o quietanza ordinaria non espressamente contemplata dalla presente tariffa in quanto non sia esente da tassa ai termini di legge	Si applicano le tasse di che all'art. 1 della presente tariffa.				

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze
A. DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1923.
Provvedimenti per l'attuazione del R. decreto 26 ottobre 1923, n. 2275, relativo alla riforma della tariffa di bollo e altre disposizioni concernenti la stessa materia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 26 ottobre 1923, che provvede alla riforma della tariffa di bollo e ad altre disposizioni concernenti la stessa materia;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1 a 4; 8 a 10; 14; 16 a 20; 29; 33 a 61; 65 a 76 e 78 del R. decreto-legge 26 ottobre 1923, entreranno in vigore il giorno 1° novembre 1923.

Art. 2.

Fermo restando il prezzo di vendita della carta filigranata bollata a tassa fissa da L. 0.05, 0.10 e 0.20 a datare dal 1° novembre 1923, fino a quando non verranno istituiti i nuovi valori, il prezzo di vendita della carta bollata a tassa fissa per atti civili, commerciali, amministrativi, giudiziali e stragiudiziali, per certificati del casellario giudiziale e per certificati ipotecari da L. 0.30, 1.20, 2.40, 3.60 e 4.80, sarà rispettivamente aumentato a L. 0.50, 2, 3, 4 e 6.

La carta bollata da L. 0.30, 1.20, 2.40, 3.60 e 4.80 in possesso dei privati al 31 ottobre 1923 potrà essere utilizzata anche dopo il detto giorno senza completamento di tassa.

La carta bollata dei tipi anzidetti esistente al 31 ottobre 1923, presso gli uffici del registro ed i distributori secondari, sarà da questi venduta, a decorrere dal 1° novembre 1923, al maggior prezzo suindicato, senza l'applicazione di alcun distintivo in rappresentanza dell'aumento riscosso.

I moduli bollati allo straordinario con punzone o visto per bollo dagli uffici del registro a tutto il 31 ottobre 1923, compresi quelli assoggettati a tassa superiore a lire una, potranno utilizzarsi anche dopo il detto giorno senza completamento di tassa.

Art. 3.

Entro il 31 ottobre 1923, l'Amministrazione, a mezzo dei suoi funzionari ed agenti, provvederà per l'accertamento presso i distributori secondari delle scorte esistenti della carta bollata a tassa fissa da cent. 30, L. 1.20, 2.40, 3.60 e 4.80. I distributori secondari saranno tenuti a versare la differenza di prezzo. Il detto accertamento, comprenderà anche la carta bollata da L. 3.60 e 4.80 depositata presso le cancellerie delle Preture, dei Tribunali e delle Corti di appello per conto delle parti in causa.

Art. 4.

Fino a quando non sarà istituita la nuova carta bollata da L. 10, la carta bollata a tassa fissa di ordinaria dimensione da L. 5, oltre l'addizionale del 20 per cento, sarà venduta anche dopo il 31 ottobre 1923, dagli uffici del registro e dai distributori secondari al prezzo attuale di L. 6.

La detta carta potrà servire anche per atti soggetti alla tassa di bollo da L. 10, previo completamento del prezzo di vendita, mediante applicazione di marche a tassa fissa fino a raggiungere l'importo complessivo di L. 10.

Le marche applicate per il completamento di tassa dovranno essere annullate dagli uffici del registro per la carta bollata da essi venduta, col bollo a calendario e dai privati per la carta bollata da essi acquistata mediante la scritturazione od impressione della data.

Art. 5.

La carta bollata per cambiali ed altri effetti di commercio, i foglietti bollati per contratti di borsa, le marche da bollo a tassa fissa, quelle per concessioni governative ed atti amministrativi, per passaporti, per legalizzazione di atti e per cambiali presentemente in uso, saranno vendute, anche dopo il 31 ottobre 1923, al prezzo attuale, comprensivo — per quelle da una lira in su — dell'addizionale pro mutilati, combattenti e vedove di guerra.

Art. 6.

Il prezzo dei punzoni per il bollo allo straordinario da L. 1.20, da L. 2.40 e da L. 3.60, viene, a datare dal 1° novembre 1923, rispettivamente elevato a L. 2, 3 e 4, senza aumento per addizionale.

Il prezzo dei punzoni da L. 1, sforniti del distintivo dell'addizionale è ridotto da L. 1.20 a L. 1.

Nulla è innovato quanto ai punzoni da L. 5 e 10, il cui prezzo è conservato rispettivamente in L. 6 e 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1923.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2274.
Esenzione dalla imposta di fabblicazione pei prodotti esplodenti destinati ad uso agricolo od industriale e riordinamento, per gli altri, nei riguardi del regime tributario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo unico di legge approvato con R. decreto 2 marzo 1902, n. 56;

Visto l'allegato *H* al R. decreto 19 novembre 1921, numero 1592;

Visto l'art. 1 del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792;

Ritenuta l'opportunità di favorire l'impiego degli esplosivi necessari come mezzi di produzione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le polveri piriche da mina e gli altri prodotti esplodenti diversi dalle polveri senza fumo, sono esenti dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sopratassa di confine sempre quando sieno impiegati esclusivamente per lavori pubblici o altro speciale uso industriale od agricolo all'uopo autorizzato di volta in volta dal Prefetto d'accordo con l'Intendenza di finanza.

Art. 2.

Siffatta esenzione è vincolata inoltre alla osservanza delle norme e cautele che saranno stabilite con decreto del Nostro Ministro per le finanze, d'accordo con quello per l'interno.

Art. 3.

Dalla data di attuazione del presente decreto, al testo unico di legge 2 marzo 1902, n. 56, e all'allegato *H* al Re-

gio decreto 19 novembre 1921, n. 1592, sono apportate le modificazioni contenute nell'unita tabella, vista d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Lo stesso Nostro Ministro è autorizzato a provvedere, mediante decreto, al coordinamento ed alla pubblicazione del testo unico definitivo delle disposizioni di carattere legislativo concernente l'imposta di fabbricazione sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 274. — GRANATA.

TABELLA.

Art. 1.

Nel testo unico di legge 2 marzo 1902, n. 56 sono introdotte le seguenti modificazioni:

N. 1. Il paragrafo *a*) dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

« Di fabbricare dinamite, fulmicotone, fulminato di mercurio ed altre sostanze contenute in involucri o anche sciolte che, unite o separate, possano produrre effetti simili a quelli della dinamite, non che polvere pirica granita o non granita ».

N. 2. All'art. 11 è aggiunto il seguente comma:

« In casi eccezionali potrà, d'accordo con l'autorità politica, essere consentito che le lavorazioni si effettuino anche oltre l'orario sovraindicato.

« In tal caso le spese di vigilanza durante la protrazione di orario, sono a carico degli interessati ».

N. 3. All'art. 14 dopo le parole: « Per il deposito » sono aggiunte le altre: « qualunque sia la sua durata, anche di breve tempo ».

N. 4. Al terzo comma dell'art. 17 è sostituito il seguente:

« Sono del pari considerate di contrabbando le polveri piriche usate o comunque trovate nello Stato, in condizioni diverse da quelle stabilite agli effetti di questa legge e del relativo regolamento ».

Art. 2.

Nell'art. 1 dell'allegato *H* al R. decreto 19 novembre 1921, numero 1592, sono arrecati gli emendamenti che seguono:

N. 1. L'imposta di fabbricazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti e la sopratassa di confine sui prodotti medesimi importati dall'estero, sono stabilite come segue:

per ogni chilogrammo di polverino non granito (allo stato di farina) ovvero di polvere da mina quando non sia impiegata a norma degli art. 1 e 2 del R. decreto che approva la presente tabella . . . . L. 1

per ogni chilogrammo di polvere pirica da caccia . » 4

per ogni chilogrammo di qualsiasi altro esplodente da caccia e da carica d'armi in genere . . . . » 8

N. 3. 1° capoverso: « Indipendentemente dall'osservanza del disposto degli articoli 7 e 8 del testo unico di legge 2 marzo 1902, n. 56, i fabbricanti di prodotti esplodenti, siano questi soggetti o no ad imposta di fabbricazione, non possono intraprendere alcuna lavorazione, se non sono in possesso di una licenza d'esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza e soggetta al pagamento dei seguenti diritti fissi ».

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° novembre 1923, rendendosi applicabile l'aumento di cui all'articolo precedente anche ai prodotti già fabbricati ma non ancora estratti dalle fabbriche o dai magazzini comunque vincolati alla Finanza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2278
Amnistia e indulto per reati comuni e militari.

Relazione del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, a S. M. il Re, in udienza del 31 ottobre 1923, sul decreto contenente amnistia e indulto per reati comuni e militari.

SIRE,

Il provvedimento di Sovrana clemenza, a Voi sottoposto, integra l'altro che già fu largito col Regio decreto del 22 dicembre 1922, n. 1641.

Riaffermatesi, nel nuovo assetto del Paese, la ordinata convivenza sociale, e la serena coesistenza dei partiti, appare giunto il momento di completare l'opera di pacificazione, attuata dal decreto suaccennato, col fare, in genere, cader nel nulla le conseguenze penali degli atti delittuosi d'indole politica od economico-sociale.

Basta che il fatto si connetta con finalità politiche e sociali di qualsiasi tendenza o natura perchè si manifesti la opportunità e la equità dell'oblio, il quale è inteso a disperdere le traccie dolorose dei gravi turbamenti di classi e di partiti, da cui fu agitato e sconvolto il periodo postbellico.

La conseguita saldezza dello Stato ed il restaurato senso di disciplina possono bensì consentire, senza pericolo per la compagine statale, una larga clemenza per i traviamenti del recente passato, ma non perciò dispensano dal circoscriverne i limiti con illuminato accorgimento.

Se la difficoltà di stabilire, senza dover ricorrere a lunghe e sottili indagini, l'indole politica o sociale del reato, e quindi la sua assoggettabilità al beneficio, ha consigliato di far capo a presunzioni desunte dal momento e dalle circostanze della consumazione di esso, occorre peraltro evitare che la presunzione possa abbracciare fatti i quali si dimostrino mossi da altre condannevoli finalità. Del pari non sarebbe compatibile con le superiori esigenze della sicurezza dell'ordine costituito l'indulgere, nella forma di completa cancellazione dell'atto delittuoso, a coloro che, investiti di pubbliche mansioni, abbiano calpestato i loro sacri doveri, nè, in qualsiasi forma, a coloro che più profondamente abbiano violato i dettami della legge penale.

Da ciò derivano talune limitazioni all'indulgenza, di cui il Governo propone a Vostra Maestà la concessione.

Secondo gli articoli 1 e 2 del provvedimento sono beneficiati dall'amnistia o dall'indulto, con criteri e misura differenti, oltre i reati che siano comunque determinati da movente politico, anche quelli che siano stati commessi in occasione di movimenti politici ovvero in agitazioni, competizioni, tumulti o conflitti economico-sociali. Supplisce qui al difetto o alla difficoltà della prova del fine, la presunzione derivante dalle condizioni di fatto e di ambiente in cui il reato si è verificato, di guisa che, provate queste, ne discende l'applicabilità del beneficio all'imputato o al condannato. Tuttavia il provvedimento consente la dimostrazione del fine diverso o contrario, in quanto commina la esclusione dei reati determinati da motivi esclusivamente personali; ossia di quei reati che, per consumarsi, abbiano semplicemente tratto occasione da movimenti politici od economico-sociali, e siano invece, nella realtà, la esplosione di bassi sentimenti individuali ed egoistici.

A codesta restrizione di ovvia giustificazione logica e giuridica si aggiungono altre, non meno giustificabili nell'interesse generale ed inerenti alla qualità personale degli imputati o condannati (pubblici ufficiali o addetti a pubblici servizi), o all'indole particolarmente grave delle violazioni delittuose, o alla speciale pericolosità del colpevole: restrizioni tutte, contenute rispettivamente negli alinea degli articoli 1 e 2 e nell'articolo 3 del provvedimento, la cui applicazione si estende anche ai nuovi territori dei quali è stata reintegrata la Nazione.

SIRE,

Il provvedimento proposto raggiunge alte finalità di pacificazione in quanto rinsalda l'armonia dei partiti e delle classi sociali, ed il Governo si onora di pregare la Maestà Vostra di apporvi la Vostra Augusta firma nella ricorrenza degli eventi che, con lo sbocco di travolgenti forze nazionali sul terreno legalitario, hanno segnato il felice inizio della risurrezione politica ed economica del Paese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno e coi Ministri per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa amnistia per tutti i reati comunque determinati da movente politico o commessi in occasione di movimenti politici ovvero in agitazioni, competizioni, tumulti o conflitti dovuti a cause economico-sociali, quando, per essi, sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale, sola o congiunta a pena pecuniaria o ad altre pene accessorie, non superiore nel minimo a tre anni oppure sia comminata la sola pena pecuniaria.

L'amnistia non si applica: *a*) ai reati che siano stati determinati da motivi esclusivamente personali; *b*) a quelli commessi da pubblici ufficiali o addetti a pubblici servizi in relazione alle mansioni loro conferite; *c*) ai delitti contro la sicurezza dello Stato previsti nel titolo primo, libro secondo del Codice penale; *d*) ai delitti previsti nell'art. 252 del Codice penale; *e*) ai reati di diserzione o di tradimento doloso commessi da militari; *f*) ai delitti previsti negli articoli 246, 247 e 251 del Codice penale se relativi a reati contro la sicurezza dello Stato o a reati di pubblici ufficiali o di addetti a pubblici servizi in relazione alle loro mansioni, ovvero a reati di diserzione o di tradimento doloso commessi da militari.

Art. 2.

Fuori dei casi preveduti nel precedente articolo sono condonate le pene restrittive della libertà personale non superiori a tre anni e di altrettanto ridotte le pene superiori, e sono condonate le pene pecuniarie, sole o congiunte a quelle restrittive, inflitte o da infliggere per qualsiasi reato comunque determinato da movente politico o commesso in occasione di movimenti politici ovvero in agitazioni, tumulti o conflitti dovuti a cause economico-sociali, ad eccezione:

a) dell'omicidio volontario consumato, in confronto di chiunque vi abbia concorso, salvo il caso in cui vengano o siano state concesse, per tale reato, le diminuenti di cui agli articoli 47, 48, 50 e 51 del Codice penale; 57, 255, 256 e 257 del Codice penale per l' Esercito; 57, 279, 280 e 281 del Codice penale militare marittimo, o si versi nelle ipotesi di cui agli articoli 367 e 368 del Codice penale, 258 del Codice penale per l'Esercito e 282 del Codice penale militare marittimo;

b) dei delitti esclusi dal beneficio dell'amnistia ai termini del capoverso dell'articolo precedente, lettere *a*, *c*, *d* ed *e*, e lettera *f* qualora i delitti previsti in detta lettera *f* siano relativi a reati contro la sicurezza dello Stato ovvero a reati di diserzione o di tradimento doloso commessi da militari;

c) dei delitti preveduti negli articoli 300 a 306, 308, 312, 313, 315 al 321 e 325 del Codice penale e 4 della legge 19 luglio 1894, n. 314, quando, dal fatto in detti articoli contemplato, sia derivata la morte di una o più persone.

L'esclusione dal condono, a norma delle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo, non ha effetto per coloro che, all'epoca del commesso reato, non avevano compiuto gli anni diciotto.

L'indulto si ha come non concesso quando chi ne ha beneficiato commetta un delitto entro il termine di anni cinque. In questo caso si procede al cumulo delle pene a norma dell'art. 76 del Codice penale.

Art. 3.

L'amnistia e l'indulto concessi coi precedenti articoli non si applicano a coloro in confronto dei quali, all'epoca del commesso reato, era stato emesso provvedimento irrevocabile di sottoposizione alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza od alla ammonizione giudiziale, nè a coloro che avevano riportato più di una condanna per delitti contro le persone o la proprietà, contemplati negli articoli 364 al 370 incluso, 372 numeri 1 e 2, 382, 383, 386, 391, 403, 404 al 411 incluso, 413 al 416 incluso, 419, 421 capoversi 1°, 2° e 3°, 424 capoverso e 425 Codice penale, o nei corrispondenti articoli del Codice penale per l'Esercito e del Codice penale militare marittimo.

Il provvedimento di sottoposizione alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza od alla ammonizione giudiziale e le anteriori condanne per delitti di cui al comma precedente, non escludono dall'amnistia o dall'indulto quando siano dipendenti da fatti comunque determinati da movente politico o commessi in occasione di movimenti politici ovvero in agitazioni, competizioni, tumulti o conflitti dovuti a cause economico-sociali.

Art. 4.

L'amnistia e l'indulto concessi con i precedenti articoli non si estendono alle leggi finanziarie, e la loro applicazione e i loro effetti sono regolati dalle disposizioni del Codice penale e del Codice di procedura penale.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà efficacia per i reati commessi fino alla sua data.

Esso è applicabile anche ai territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778. All'uopo, agli articoli del Codice penale e delle altre leggi speciali vigenti nel Regno, dei quali è fatta menzione nelle precedenti disposizioni, si intende sostituito il richiamo alle disposizioni corrispondenti delle leggi, diverse, che fossero eventualmente in vigore nei territori medesimi al tempo in cui furono commessi i reati o fu pronunziata la sentenza di condanna.

In ogni caso, nell'applicazione dell'amnistia e dell'indulto, dovrà aversi riguardo alle disposizioni più favorevoli all'imputato o condannato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DIAZ — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 278. — GRANATA.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.